*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1*
*Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

**Anno 164° - Numero 149**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Mercoledì, 28 giugno 2023** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
**2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
**3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
**5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

## SOMMARIO

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 8 giugno 2023, n. **78**.

**Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Autorizzazione alla ratifica*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018.

Art. 2.

*Ordine di esecuzione*

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 del Protocollo stesso.

Art. 3.

*Clausola di invarianza finanziaria*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 giugno 2023

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

PROTOCOLLO EMENDATIVO DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI ARMENIA SULL'AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI PASSEGGERI E DI MERCI, FIRMATO IL 7 AGOSTO 1999

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia, di seguito denominati «Parti Contraenti»,

con l'intenzione di facilitare, regolare e aumentare l'efficienza del trasporto stradale internazionale di passeggeri e di merci trasportate o in transito attraverso il territorio dei loro Stati,

hanno concordato le seguenti modifiche all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, fatto a Yerevan il 7 agosto 1999 (di seguito denominato Accordo):

*Articolo 1*

Aggiungere un nuovo quarto comma 4) all'articolo 11 dell'Accordo così formulato:

«4. In caso di trasporto di merci effettuato da un complesso veicolare di due veicoli (autocarro che traina un rimorchio o trattore stradale che traina un semirimorchio) è possibile usare l'autorizzazione anche per uno solo dei due veicoli che compone il complesso veicolare (per il veicolo motore o per il veicolo trainato) a condizione che tutti i veicoli coinvolti siano registrati nel territorio di una delle Parti contraenti.

Nel viaggio di ritorno è possibile sostituire il rimorchio (o il semirimorchio) indicando il suo numero di targa sulla autorizzazione accanto al numero di targa del rimorchio (o del semirimorchio) usato nel viaggio di andata».

*Articolo 2*

Sostituire il secondo comma dell'articolo 25 dell'Accordo con il seguente:

«2. Le Autorità competenti delle Parti contraenti incaricate dell'attuazione del presente Accordo sono:

per il Governo della Repubblica italiana:

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

per il Governo della Repubblica di Armenia:

il Ministero dei Trasporti, delle Comunicazioni e delle Tecnologie Informatiche.».

*Articolo 3*

Il presente Protocollo e l'Accordo verranno attuati nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti nazionali di entrambe le Parti Contraenti, nonché in conformità con il diritto internazionale applicabile, con gli obblighi assunti nel quadro delle organizzazioni internazionali di cui le Parti Contraenti sono membri e, per la Parte italiana, con quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea.

*Articolo 4*

Questo Protocollo costituisce parte integrante dell'Accordo ed entra in vigore dal primo giorno che segue la data di ricezione dell'ultima notifica con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

Fatto a Yerevan il 31 luglio 2018, in due originali, ciascuno in lingua italiana, armena e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione prevale il testo in inglese.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo della Repubblica di Armenia

PROTOCOL AMENDING
THE AGREEMENT ON INTERNATIONAL ROAD TRANSPORT OF PASSENGERS AND GOODS
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ARMENIA, SIGNED ON 7 AUGUST 1999

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Armenia, hereinafter referred to as the Contracting Parties,

intending to facilitate, regulate and increase the efficiency of international road transportation of passengers and goods carried out or transited through the respective territories of their States,

have agreed to modify the Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Armenia on the International Road Transport of Passengers and Goods done at Yerevan on 7 August 1999 (hereinafter referred to as the Agreement) as follows:

Article 1

To add a new-paragraph 4 in Article 11 of the Agreement as follows:

"4. In case of a freight transport done by a combination of two vehicles (truck hauling a trailer or road tractor hauling a semi-trailer) it is possible to use the authorization also for only one of the two vehicles composing the combination (for the motorized vehicle or for the hauled vehicle) under condition that all vehicles involved are registered in the territory of one of the Contracting Parties. In the return trip it is possible to substitute the trailer (or semitrailer) by indicating its plate number on the authorization next to the plate number of the trailer (or semi-trailer) used in the outgoing trip".

Article 2

To replace the paragraph 2 of Article 25 as follows:

"2. The relevant Authority of the Contracting Parties for the implementation of this Agreement is:
for the Government of the Italian Republic - *the Ministry of Infrastructures and Transport,*
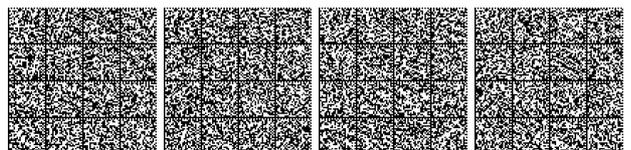
For the Government of the Republic of Armenia - *the Ministry of Transport, Communication and Information Technologies"*

Article 3

Both this Protocol and the Agreement shall be applied in full compliance with the national laws and regulations of both Contracting Parties, as well as in conformity with applicable international law, with the obligations in the framework of international organizations of which the Contracting Parties are members and, as for the Italian Party, with those ensuing from its membership of the European Union.

Article 4

This Protocol shall form an integral part of the Agreement and shall enter into force from the first day that follows the day of receipt of the latest notification through which the Contracting Parties will officially communicate each other the fulfillment of the internal procedures necessary for its entry into force.

Done at Yerevan on July 31st 2018, in two originals, each in the Italian, Armenian and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence in the interpretation, the text in English shall prevail.

For the Government of the Italian Republic

For the Government of the Republic of Armenia

---

LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica* (atto n. 329):

Presentato dalla senatrice Stefania Gabriella Anastasia CRAXI e altri il 16 novembre 2022.

Assegnato alla 3ª Commissione (Affari esteri e difesa), in sede referente, il 17 gennaio 2023, con i pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), 4ª (Politiche dell'Unione europea), 5ª (Programmazione economica, bilancio) e 8ª (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica).

Esaminato dalla 3ª Commissione (Affari esteri e difesa), in sede referente, il 14 febbraio 2023.

Esaminato in Aula e approvato il 21 febbraio 2023.

*Camera dei deputati* (atto n. 913):

Assegnato alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 27 febbraio 2023, con i pareri delle Commissioni I (Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni), V (Bilancio, tesoro e programmazione), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), e XIV (Politiche dell'Unione europea).

Esaminato dalla III Commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, l'8 marzo 2023 e il 12 aprile 2023.

Esaminato in Aula il 29 maggio 2023 e approvato definitivamente il 30 maggio 2023.

**23G00085**

DECRETO-LEGGE 28 giugno 2023, n. **79**.

**Disposizioni urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di termini legislativi.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto»;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante «Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative», e, in particolare, l'articolo 26;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115, recante «Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE», e, in particolare, l'articolo 16;

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale», e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, recante «Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali», e, in particolare, l'articolo 1;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure di sostegno in favore delle imprese e delle famiglie per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di definire misure interpretative volte a garantire il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, la riorganizzazione delle strutture e delle unità di missione istituite presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2023;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle imprese e del made in Italy;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

*Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale*

1. Per il terzo trimestre dell'anno 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sulla base del valore ISEE di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, tenendo conto di quanto stabilito dalla medesima Autorità in attuazione dell'articolo 1, comma 18, della medesima legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel limite di 110 milioni di euro per l'anno 2023, inclusi gli effetti derivanti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56. All'onere derivante dal presente comma, pari 110 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi del comma 3.

2. Al fine di contenere per il terzo trimestre 2023 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente provvede a mantenere azzerate, per il medesimo trimestre, le aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 175 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi del comma 3.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, determinati in 285 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse disponibili relative all'anno 2023 sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) derivanti da stanziamenti per il rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas.

4. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di luglio, agosto e settembre 2023, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di luglio, agosto e settembre 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 473,87 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi del comma 6.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 15,44 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi del comma 6.

6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5, valutati in 489,31 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro il 31 luglio 2023 a valere sul conto di gestione relativo ai bonus sociali gas.
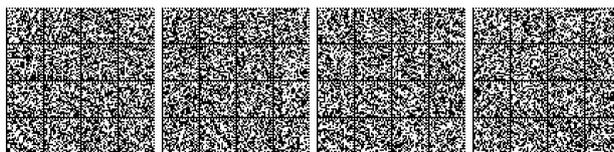
Art. 2.

*Disposizioni di interpretazione autentica*

1. L'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, si interpreta nel senso che il termine del 30 giugno 2023 ivi indicato per l'adozione dei regolamenti di riorganizzazione delle strutture e delle unità di missione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, è applicato anche al termine previsto al comma 3, del medesimo articolo 1, del citato decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 e relativo alle medesime unità di missione.

Art. 3.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 2023

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

PICHETTO FRATIN, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*

URSO, *Ministro delle imprese e del made in Italy*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

**23G00094**

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 2023.

**Nomina dei componenti della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni, che al comma 1 istituisce e regola una Commissione di garanzia dell'attuazione della legge stessa;

Visto il successivo comma 2, secondo il quale i componenti di detta Commissione sono scelti, su designazione dei Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, tra esperti in materia di diritto costituzionale, di diritto del lavoro e di relazioni industriali, e nominati con decreto del Presidente della Repubblica;

Visto l'art. 23, commi 1, lettera *i)*, e 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha ridotto il numero dei componenti della Commissione da nove a cinque, compreso il Presidente;

Considerato che è scaduto il mandato dei componenti della Commissione medesima, nominati il 1° giugno 2016 con decreto del Presidente della Repubblica;

Vista la designazione fatta congiuntamente dai predetti Presidenti in data 1° giugno 2023;

Decreta:

Sono nominati per sei anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i seguenti componenti:

professoressa Paola BELLOCCHI - ordinaria di diritto del lavoro presso l'Università di Teramo;

professore avvocato Federico GHERA - associato di diritto costituzionale presso l'Università di Foggia;

avvocato Peppino MARIANO - esperto di diritto del lavoro;

dottor Paolo REBOANI - esperto di politiche del lavoro e di relazioni industriali;

avvocato Luca TOZZI - esperto di diritto del lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 giugno 2023

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

*Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2023*
*Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1802*

**23A03799**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 giugno 2023.

**Scioglimento del consiglio comunale di Comiziano e nomina del commissario straordinario.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Comiziano (Napoli);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico presentato al protocollo dell'ente, da sei consiglieri su dieci assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Comiziano (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Dario Annunziata è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 12 giugno 2023

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di Comiziano (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 e composto dal sindaco e da dieci consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sei componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 18 maggio 2023.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 18 maggio 2023.

Considerato che nel comune non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Comiziano (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Dario Annunziata, viceprefetto aggiunto in servizio presso la Prefettura di Napoli.

Roma, 5 giugno 2023

*Il Ministro dell'interno:* PIANTEDOSI

**23A03629**

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 giugno 2023.

**Scioglimento del consiglio comunale di Monguzzo.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 sono stati eletti il consiglio comunale di Monguzzo (Como) ed il sindaco nella persona della sig.ra Marisa Cesana;

Vista la deliberazione n. 14 del 2 maggio 2023, con la quale il consiglio comunale ha dichiarato la decadenza della sig.ra Marisa Cesana dalla carica di sindaco;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Monguzzo (Como) è sciolto.

Dato a Roma, addì 12 giugno 2023

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Il consiglio comunale di Monguzzo (Como) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019, con contestuale elezione del sindaco nella persona della sig.ra Marisa Cesana.

In occasione delle consultazioni elettorali del 12 e 13 febbraio 2023 la sig.ra Marisa Cesana è stata eletta alla carica di consigliere della Regione Lombardia.

A seguito della sopravvenuta causa d'incompatibilità prevista dall'art 65, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale, con deliberazione n. 14 del 2 maggio 2023, ha dichiarato la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Monguzzo (Como).

Roma, 5 giugno 2023

*Il Ministro dell'interno:* PIANTEDOSI

**23A03630**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 giugno 2023.

**Scioglimento del consiglio comunale di Onore.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 sono stati eletti il consiglio comunale di Onore (Bergamo) ed il sindaco nella persona del sig. Michele Schiavi;

Vista la deliberazione n. 18 del 15 maggio 2023, con la quale il consiglio comunale ha dichiarato la decadenza del sig. Michele Schiavi dalla carica di sindaco;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Onore (Bergamo) è sciolto.

Dato a Roma, addì 12 giugno 2023

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Il consiglio comunale di Onore (Bergamo) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Michele Schiavi.

In occasione delle consultazioni elettorali del 12 e 13 febbraio 2023 il sig. Michele Schiavi è stato eletto alla carica di consigliere della Regione Lombardia.

A seguito della sopravvenuta causa d'incompatibilità prevista dall'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale, con deliberazione n. 18 del 15 maggio 2023, ha dichiarato la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Onore (Bergamo).

Roma, 5 giugno 2023

*Il Ministro dell'interno:* PIANTEDOSI

**23A03631**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

PROVVEDIMENTO 19 giugno 2023.

**Approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Pesca e Nettarina di Romagna» (IGP).**

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni» ed in particolare l'art. 4, comma 2 e gli articoli 14, 16 e 17;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 153/1 del 14 giugno 2023 è stata pubblicata la comunicazione dell'approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Pesca e Nettarina di Romagna» (IGP);

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il relativo disciplinare di produzione affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale:

PROVVEDE:

alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione nella stesura risultante a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 153/1 del 14 giugno 2023 della comunicazione dell'approvazione di una modifica ordinaria dell'Unione del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna»

I produttori che intendono porre in commercio l'indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna» sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 19 giugno 2023

*Il dirigente:* CAFIERO

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «PESCA E NETTARINA DI ROMAGNA».

Art. 1.
*Denominazione*

L'indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna», è riservata ai frutti che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
*Caratteristiche del prodotto*

L'indicazione «Pesca e Nettarina di Romagna» designa esclusivamente il frutto delle seguenti cultivar di pesco:

pesche:

varietà a polpa gialla a maturazione precoce:

Bordò, Coraline (o Monco), Crimson Lady, Dixired, Flavorcrest, Maycrest, Merril Gem Free 1, Rich May, Royal Gem, Royal Glory, Royal Majestic, Royal Time, Ruby Rich, Sagittaria, Spring Lady, Sprinbelle, Springcrest, Sugar Time;

varietà a polpa gialla a maturazione medio-tardiva:

Azurite, Corindon, Diamond Princess, Elegant lady, Fayette, Glohaven, Grenat, Maria Marta, Mercil (o O'Henry), Plusplus, Redhaven, Rich Lady, Rome Star, Royal Estate, Royal Jim, Royal Lee, Royal Pride, Royal Summer, Royal Sweet, Summer Rich, Suncrest, Sweet Dream, Sweet Henry, Symphonie, Vista Rich, Zainori (o Kaweah), Zee Lady;

varietà a polpa bianca a maturazione precoce:

Greta, Iris Rosso, Monsolle, Patty;

varietà a polpa bianca a maturazione medio-tardiva:

Duchessa d'Este, Ivory Sun, Maria Bianca, Maura, Regalsnow (o Maperla), Rosa del West, Rossa di San Carlo, Star Princess, Snow Lady, Tendresse (o Joulie), Zaidaso o (Kewina).

nettarine:

varietà a polpa gialla a maturazione precoce:

Alice, Ambra, Ara, Big Haven, Carene, Early Sungrand, Extreme beauty, Gartairo, Garofa, Laura, Maillara (o Big Bang), Maria Emilia, Maygrand, Nectaprima, Noracila, Rebus 028, Weimberger;

varietà a polpa gialla a maturazione medio-tardiva:

Alma, Alma 2, Alexa, Amiga, Alitop, August red, Big Top (o Zaitabo), Diamond Ray, Doracile, Dulcis, Dulciva, Early Zee, Fairlane, Fantasia, Febe, Flavortop, Gea, Guerriera, Honey Blaze, Honey Glo, Honey Kist, Honey Royale, Indipendence, Lady Erika, Late Fair, Luciana, Maria Aurelia, Maria Carla, Maria Laura, Max, Max 7, Monrené, Morsiani 60, Morsiani 90, Nectareine, Nectaross, Orine, Orion, Pit Lane, Pit Stop, Red Fair, Romagna Big, Romagna Giant, Romagna Gold, Romagna Lady, Romagna Queen, Romagna Summer, September Bright, Spring Red, Stark Red Gold, Sweet Lady, Sweet Red, Venus, Western red;

varietà a polpa bianca a maturazione precoce:

Caldesi 2000, Garcica, Romagna Red, Romagna Star, Silver King, Turquoise;

varietà a polpa bianca a maturazione medio-tardiva:

Caldesi 2020, Dorabelle, Maillarmagie (o Magique), Majestic Pearl, Nectarmagie, Nectaperle, Romagna 3000, Romagna Bright, Romagna Sweet, Romagna Top, Silver Giant, Silver Star, Sandine, Tourmaline, Zephyr.

Caratteristiche qualitative

La «Pesca e Nettarina di Romagna» all'atto dell'immissione al consumo deve avere le seguenti caratteristiche:

cultivar a polpa gialla e bianca a maturazione precoce:

calibro minimo A: diametro minimo 67 mm che corrisponde ad un peso minimo di 135 gr.;

tenore zuccherino: (°Brix) minimo 9,5;

epicarpo e forma conformi alle caratteristiche delle cultivar interessate;

cultivar a polpa gialla e bianca a maturazione medio-tardiva:

calibro minimo A: diametro minimo 67 mm che corrisponde ad un peso minimo di 135 gr.;

tenore zuccherino: (°Brix) minimo 11;

epicarpo e forma conformi alle caratteristiche delle cultivar interessate.

I frutti possono essere destinati anche alla trasformazione.

Inoltre ed esclusivamente per la trasformazione, possono essere utilizzati anche i frutti che rispettano tutti i requisiti richiesti dal disciplinare di produzione, ad eccezione dei requisiti di calibro e forma. Sono altresì ammesse lievi alterazioni superficiali della buccia, purché tali alterazioni non pregiudichino la qualità e la conservabilità dei frutti. Tali frutti non possono essere destinati al consumatore finale.

Art. 3.

*Zona di produzione*

La zona di produzione della «Pesca e Nettarina di Romagna» comprende il territorio della Regione Emilia Romagna atto alla coltivazione di pesche ed è così determinato:

1) Provincia di Ferrara i seguenti Comuni di: Argenta, Cento, Codigoro, Copparo, Ferrara, Fiscaglia – loc Massa Fiscaglia, Poggio Renatico, Portomaggiore, Terre del Reno - loc. S. Agostino, Tresignana – loc Tresigallo, Voghiera;

2) Provincia di Bologna i seguenti Comuni di: Borgo Tossignano, Budrio, Casalfiumanese, Castel Guelfo di Bologna, Castenaso, Fontanelice, Granarolo dell'Emilia, Imola, Medicina, Minerbio, Molinella, Mordano;

3) Provincia di Forlì - Cesena i seguenti Comuni di: Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Cesena, Cesenatico, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Gambettola, Gatteo, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Predappio, Roncofreddo, Savignano sul Rubicone;

4) Provincia di Ravenna i seguenti Comuni di: Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Cervia, Conselice, Cotignola, Faenza, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Ravenna, Riolo Terme, Russi, Sant'Agata sul Santerno, Solarolo;

5) Provincia di Rimini i seguenti Comuni di: Santarcangelo di Romagna.

Art. 4.

*Prova dell'origine*

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli *input* e gli *output.* In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo di cui all'art. 7, delle particelle catastali sulle quali avviene la produzione degli agricoltori e dei condizionatori, nonché attraverso la denuncia alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto.

Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e da relativo piano di controllo.

Art. 5.

*Metodo di ottenimento*

5.1 Condizioni pedoclimatiche.

I terreni idonei per la coltivazione della «Pesca e Nettarina di Romagna» sono tendenzialmente di medio impasto, in alcuni casi piuttosto sciolti.

5.2 tecniche colturali.

I sesti di impianto utilizzabili sono quelli generalmente usati, con possibilità di densità per ettaro fino ad un massimo di duemila piante.

Le forme di allevamento ammesse, in volume, sono riconducibili al vaso emiliano, il vaso ritardato e sue modificazioni; in parete le forme utilizzabili sono la Palmetta, la Y e il Fusetto e loro modificazioni.

La difesa fitosanitaria di prevalente utilizzo deve far ricorso ove possibile alle tecniche di lotta integrata o biologica.

La produzione unitaria massima per le varietà precoci è di 350 q.li ad ettaro per tutte le cultivar ammesse.

La produzione unitaria massima per le varietà medio tardive è di 500 q.li ad ettaro per tutte le cultivar ammesse.

Art. 6.

*Legame con la zona geografica*

Le caratteristiche pedoclimatiche e la professionalità degli operatori della zona di produzione consentono di ottenere pesche e nettarine con aspetti qualitativi sia chimico-fisici che organolettici, commercializzate in ambito nazionale ed europeo come prodotti tipici dell'Emilia Romagna. La zona di produzione è caratterizzata dal tipico clima di pianura, seppur influenzato dalla vicinanza del Mar Adriatico. La zona di produzione è quella che nell'ambito regionale raggiunge la temperatura media più elevata, con quasi totale assenza di gelate primaverili che potrebbero danneggiare i frutti. La rilevanza della produzione della «Pesca e Nettarina di Romagna» è legata non solo all'esistenza di oggettive condizioni pedoclimatiche ottimali, ma anche alla presenza di un tessuto sociale e produttivo capace di utilizzare tali risorse e di valorizzare i frutti della terra e del lavoro. Nell'area di coltivazione della «Pesca e Nettarina di Romagna» è molto diffusa la presenza di associazioni di produttori, che grazie alla loro capacità organizzativa hanno insediato sul territorio centri di raccolta del prodotto assolutamente all'avanguardia dal punto di vista tecnico. Anche grazie a tale presenza e capacità organizzativa, in tutta la zona i produttori applicano volontariamente da molti anni le tecniche di produzione integrata, che costituiscono ormai l'abituale metodo produttivo, rispettoso dell'ambiente e della salute dei consumatori, e contribuiscono alla sostenibilità ambientale della produzione frutticola. Il territorio è talmente vocato alla produzione di pesche e nettarine che vi si produce circa un quarto della produzione totale italiana di settore.

Art. 7.

*Controlli*

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto dalla struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 36 e 37 del regolamento (UE) 1151/2012.

L'organismo di controllo prescelto è Check Fruit S.r.l., via dei Mille n. 24 - 40121 Bologna – Italia; tel. +39 051 649.48.36; fax +39 051 649.48.13; info@checkfruit.it

Art. 8.

*Conservazione, confezionamento ed etichettatura*

8.1 Conservazione.

La eventuale conservazione dei frutti designabili con la indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna» deve utilizzare la tecnica della refrigerazione. I valori di umidità e di temperatura all'interno delle celle frigorifere devono assicurare il mantenimento delle peculiari caratteristiche qualitative.

8.2 Confezionamento.

Per l'identificazione in confezioni aperte dei prodotti IGP verrà utilizzata la bollinatura sui singoli frutti e con una percentuale di unità bollinate pari ad almeno il 70% del totale dei frutti presenti nella confezione.

Oppure, nel caso in cui i frutti non siano bollinati, le confezioni, come ad esempio vassoi e cestini, debbono essere sigillate in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura della confezione.

È altresì ammessa presso i punti vendita la vendita frazionata del prodotto proveniente da confezioni sigillate o con i frutti bollinati, a condizione che lo stesso sia collocato in specifici scomparti o recipienti recanti, bene in vista, le stesse informazioni previste per le confezioni definite dal presente disciplinare di produzione.
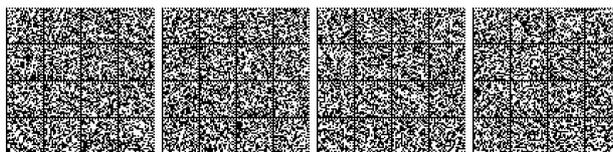
La commercializzazione deve essere effettuata a partire dal 10 giugno.

8.3 Etichettatura.

Sui contenitori dovrà figurare la denominazione «Pesca e Nettarina di Romagna» e il simbolo dell'Unione.

Sui contenitori potranno essere indicate le diciture «Pesca di Romagna» o «Nettarina di Romagna», immediatamente seguita dalla dizione «Indicazione geografica protetta» o dall'acronimo IGP e dal nome della cultivar. Nel medesimo campo visivo devono comparire nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore.

La dizione «Indicazione geografica protetta» può essere ripetuta in altra parte del contenitore o dell'etichetta anche in forma di acronimo «I.G.P.».

È consentito, anche in abbinamento alla dicitura IGP «Pesca e Nettarina di Romagna» ed al simbolo europeo, l'utilizzo di indicazioni e/o simboli grafici che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi collettivi o marchi d'azienda individuali.

A richiesta dei produttori interessati può essere utilizzato un simbolo grafico relativo alla immagine artistica, compresa la base colorimetrica eventuale, del logo figurativo o del logotipo specifico ed univoco da utilizzare in abbinamento inscindibile con la indicazione geografica.

I frutti destinati alla trasformazione possono essere consegnati anche «alla rinfusa», in imballaggi o contenitori conformi alla normativa vigente, identificati con apposita etichetta al fine di poter garantire la corretta identificazione e rintracciabilità del prodotto «Pesca e Nettarina di Romagna IGP destinata alla trasformazione».

**23A03637**

## MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 16 marzo 2023.

**Approvazione dei modelli per il rilascio di certificati e copie anche digitali relativi alle informazioni sulla titolarità effettiva.**

IL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2188 del codice civile che istituisce il registro delle imprese;

Visto il comma 1 dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che istituisce, presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'Ufficio del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante il regolamento di attuazione del predetto art. 8;

Visto l'art. 2 di detto regolamento, e in particolare il comma 1, lettera *d)*, che attribuisce all'Ufficio del registro delle imprese, tra l'altro, il compito di provvedere al rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, di certificati di iscrizione o annotazione nel registro delle imprese o di certificati attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o la mancanza di iscrizione;

Visto l'art. 24 dello stesso regolamento di attuazione, e in particolare il comma 1 che attribuisce al Ministro dell'industria, del commercio, dell'artigianato (oggi Ministro delle imprese e del made in Italy) il compito di approvare con proprio decreto i modelli per il rilascio, il comma 3 che stabilisce le modalità di rilascio dei predetti certificati, nonché il comma 6 che dispone il contenuto della certificazione anagrafica dell'iscrizione nelle sezioni speciali del registro delle imprese;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante «Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche», che disciplina le modalità di adozione di atti da parte di tutte le pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto ministeriale 24 giugno 2016, recante «Modifica dei modelli di certificato tipo inerenti il registro delle imprese» previsti dall'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

Visto il decreto ministeriale del 18 settembre 2014, con il quale sono stati approvati, tra i modelli di certificati tipo inerenti il registro delle imprese, «il modello per il rilascio di certificati camerali in lingua inglese, e l'adozione di un nuovo modello di ricevuta di accettazione di comunicazione unica per la nascita dell'impresa, di cui all'art. 9, comma 3 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 convertito con legge 2 aprile 2007, n. 40»;

Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 2008, recante approvazione del formato elettronico dei modelli di certificati-tipo inerenti il registro delle imprese di cui al decreto 13 luglio 2004, come modificato e integrato dal decreto ministeriale 25 febbraio 2005;

Visto l'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Stato», che detta norme in materia di certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione;

Visto l'art. 21 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che prevede la comunicazione dei dati e delle informazioni della titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, persone giuridiche private e di *trust* produttivi di effetti giuridici rilevanti e di istituti giuridici affini sia effettuata al registro delle imprese dell'iscrizione e conservazione nell'apposita sezione e nella sezione speciale e la consultazione degli stessi;

Visto il decreto 11 marzo 2022, n. 55, del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, recante «Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di *trust* produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al *trust*»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, ove si dispone la modifica della denominazione del Ministero dello sviluppo economico, che acquisisce il nome di «Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto l'art. 8, comma 3, del suddetto decreto, che prevede l'adozione dei modelli per il rilascio di certificati e copie anche digitali relativi alle informazioni sulla titolarità effettiva da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

Vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o
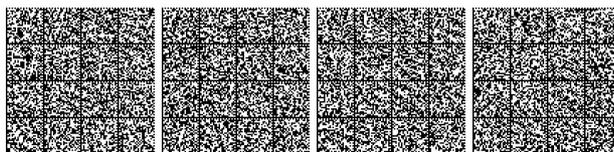
finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, e dalla direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019;

Visto l'atto della Commissione europea 2019/C 360/05, recante «Elenco dei *trust* e degli istituti giuridici affini disciplinati ai sensi del diritto degli Stati membri quali notificati alla Commissione», predisposto ai sensi dell'art. 31, paragrafo 10, della citata direttiva (UE) 2015/849, nel quale il Governo italiano ha indicato, tra gli istituti assimilabili ai *trust*, l'istituto del mandato fiduciario;

Visto il decreto 16 gennaio 1995 del Ministro dell'industria, del commercio, dell'artigianato (oggi Ministro delle imprese e del made in Italy), recante «Elementi informativi del procedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione e disposizioni di vigilanza, quale tipologia esclusiva di conferimento di incarico da fiduciante a società fiduciaria», che individua nell'istituto del mandato fiduciario l'esclusivo istituto di conferimento di incarico da fiduciante a società fiduciaria;

Visto il comma 4 dell'art. 5 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, ove si dispone che «le Camere di commercio competenti rilascino su richiesta delle imprese i certificati camerali anche in lingua inglese che, esclusivamente ai fini dell'utilizzo in uno Stato estero, sono esenti dall'imposta di bollo»;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/369 del 10 marzo 2021, che stabilisce le specifiche tecniche e le procedure necessarie per il sistema di interconnessione dei registri centrali di cui alla citata direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 22 novembre 2022 sulle cause riunite C-37/20 e C-601/20, che ha dichiarato invalido l'art. 1, punto 15, lettera *c)*, della direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, nella parte in cui ha modificato l'art. 30, paragrafo 5, primo comma, lettera *c)*, della direttiva (UE) 2015/849, nel senso di prevedere, nella versione così modificata, che gli stati membri provvedano affinché le informazioni sulla titolarità effettiva delle società e delle altre entità giuridiche costituite nel loro territorio siano accessibili in ogni caso al pubblico;

Atteso che per costante giurisprudenza della Corte costituzionale dalla richiamata pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea deriva la necessaria disapplicazione, in ossequio ai principi di cui all'art. 11 della Costituzione, delle norme di diritto interno con essa contrastanti;

Preso atto pertanto, in accordo con il Ministero dell'economia e delle finanze, della conseguente disapplicazione della disposizione di cui all'art. 7, comma 1, del citato decreto interministeriale 11 marzo 2022, n. 55;

Considerato inoltre che, alla luce di quanto statuito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e nelle more dell'intervento legislativo necessario a dare compiuta attuazione alla pronuncia, appare necessario limitare l'accesso ai dati sulla titolarità effettiva delle imprese e delle persone giuridiche private ai soli soggetti titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, analogamente a quanto previsto per l'accesso ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva dei *trust* e degli istituti giuridici affini dall'art. 21, comma 4, lettera d-*bis*), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e a quanto previsto per le imprese e le persone giuridiche private ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera *f)*, del medesimo decreto legislativo n. 231 del 2007, nel testo vigente prima della modifica di cui all'art. 2, comma 1, lettera *g)*, del decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125;

Ritenuto, pertanto, necessario adottare i modelli di certificati sulla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, persone giuridiche private, *trust* e istituti giuridici affini da rendere disponibili ai soggetti obbligati ai sensi dell'art. 6 del decreto 11 marzo 2022, n. 55;

Ritenuto, inoltre, necessario adottare i modelli di certificati c.d. «ridotti» sulla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, persone giuridiche private, *trust* e istituti giuridici affini da rendere disponibili ai soggetti che siano stati ritenuti detenere un interesse giuridico rilevante e differenziato ai sensi dell'art. 7 del decreto 11 marzo 2022, n. 55;

Ritenuto, infine, necessario procedere alla modifica dei modelli di certificato tipo al fine di adeguare gli stessi alle disposizioni relative alla disciplina dell'antiriciclaggio sopra richiamata;

Decreta:

Art. 1.

*Approvazione dei modelli di certificato*

1. Sono adottati i modelli di cui agli allegati A, B, C, D, E, F, G al presente decreto, per il rilascio da parte degli uffici del registro delle imprese dei certificati previsti dall'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante il regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile.

2. I modelli dei certificati tipo di cui al comma 1 sostituiscono quelli approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24 giugno 2016.

3. La pubblicazione integrale degli allegati A, B, C, D, E, F, G è eseguita sul sito internet di questa amministrazione, www.mise.gov.it

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e reso disponibile sul sito internet del Ministero.

Roma, 16 marzo 2023

*Il Ministro:* URSO

**23A03642**
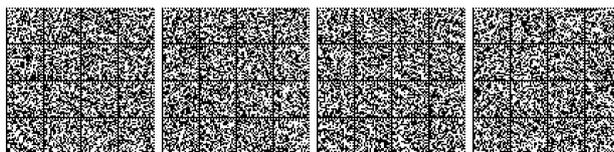
DECRETO 20 aprile 2023.

**Approvazione degli importi dei diritti di segreteria di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto 11 marzo 2022, n. 55.**

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 18, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, secondo cui «le voci e gli importi dei diritti di cui alla lettera *d)* del comma 1 […], sono stabiliti, modificati e aggiornati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei costi standard di gestione e di fornitura dei relativi servizi definiti dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione»;

Visto in particolare l'art. 21 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il quale stabilisce che la comunicazione delle informazioni relative alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, persone giuridiche private nonché di *trust* produttivi di effetti giuridici rilevanti e di istituti giuridici affini sia effettuata al registro delle imprese per l'iscrizione e conservazione nell'apposita sezione e nella sezione speciale;

Visto che il predetto art. 21 prevede, al comma 2, lettere *e)* e *f)*, nonché al comma 4, lettere *d)* e d-*bis*), che l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva sia consentito ai soggetti ivi indicati dietro il pagamento dei diritti di segreteria di cui all'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

Visto il successivo comma 6 del medesimo art. 21, ove si dispone che i diritti di segreteria per gli adempimenti previsti dal presente articolo sono stabiliti, modificati e aggiornati, nel rispetto dei costi standard, con le modalità di cui all'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

Visto il decreto 11 marzo 2022, n. 55, del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, recante «Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di *trust* produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al *trust*», adottato ai sensi dell'art. 21, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

Visto in particolare l'art. 8, comma 1, del predetto decreto, il quale prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, siano individuati e successivamente modificati e aggiornati le voci e gli importi dei diritti di segreteria della camera di commercio per gli adempimenti previsti dal decreto stesso;

Visto, altresì, il comma 2 del citato art. 8, secondo cui «Sono assoggettati al pagamento dei diritti di segreteria, come individuati e quantificati ai sensi del comma 1: *a)* la comunicazione, la variazione e la conferma dei dati e delle informazioni di cui all'art. 3; *b)* l'accesso da parte dei soggetti obbligati di cui all'art. 6; *c)* l'accesso da parte del pubblico di cui all'art. 7, comma 1; *d)* l'accesso di qualunque persona fisica e giuridica, compresa quella portatrice di interessi diffusi, di cui all'art. 7, comma 2»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, ove si dispone la modifica della denominazione del Ministero dello sviluppo economico, che acquisisce il nome di «Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto con cui sono stati approvati i modelli di certificato tipo relativi alla titolarità effettiva ai sensi dell'art. 24 del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 231 del 4 ottobre 2014, con cui, tra l'altro, è stato adottato il modello di certificato in lingua inglese in attuazione di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 5 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9;

Visto il provvedimento adottato dal Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XXII - Sistema camerale, prot. n. 180812 del 15 ottobre 2014, avente ad oggetto «Certificati in lingua inglese - decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 settembre 2014 - visure in lingua inglese - diritti di segreteria»;

Visto il provvedimento adottato dal Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, le società e il sistema camerale – *ex* Divisione III - Sistema camerale, dell'11 febbraio 2020, avente ad oggetto «Rilascio CNS da parte delle camere di commercio - Conclusione della sperimentazione e avvio dell'erogazione dei nuovi *token USB/Wireless*»;

Visto il decreto adottato dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 27 gennaio 2022, concernente il finanziamento per l'anno 2022 dell'Organismo italiano di contabilità (OIC), che ha previsto per le imprese che concorrono al finanziamento una maggiorazione di euro 2,00;

Visto il decreto legislativo 15 novembre 2012, n. 218, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione anti-

mafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136», che esclude il rilascio del certificato camerale con la dicitura antimafia;
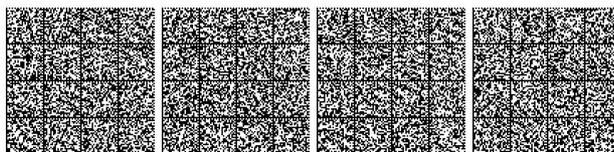
Visti i decreti dirigenziali interministeriali 18 febbraio 1999, 23 marzo 2000, 15 maggio 2001, 30 ottobre 2001, 10 giugno 2003, 29 novembre 2004, 29 luglio 2005, 10 febbraio 2006, 22 febbraio 2007, 29 agosto 2007, 16 giugno 2008, 2 dicembre 2009, 17 giugno 2010 e 17 luglio 2012, che hanno apportato modificazioni ed integrazioni alle tabelle A e B allegate al decreto interministeriale 22 dicembre 1997 ed hanno modificato e introdotto ulteriori diritti di segreteria;

Vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 22 novembre 2022 sulle cause riunite C-37/20 e C-601/20, che ha dichiarato invalido l'art. 1, punto 15, lettera *c)*, della direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, nella parte in cui ha modificato l'art. 30, paragrafo 5, primo comma, lettera *c)*, della direttiva (UE) 2015/849, nel senso di prevedere, nella versione così modificata, che gli Stati membri provvedano affinché le informazioni sulla titolarità effettiva delle società e delle altre entità giuridiche costituite nel loro territorio siano accessibili in ogni caso al pubblico;

Atteso che per costante giurisprudenza della Corte costituzionale dalla richiamata pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea deriva la necessaria disapplicazione, in ossequio ai principi di cui all'art. 11 della Costituzione, delle norme di diritto interno con essa contrastanti;

Preso atto pertanto, in accordo con il Ministero dell'economia e delle finanze, della conseguente disapplicazione della disposizione di cui all'art. 7, comma 1, del citato decreto interministeriale 11 marzo 2022, n. 55;

Considerato inoltre che, alla luce di quanto statuito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e nelle more dell'intervento legislativo necessario a dare compiuta attuazione alla pronuncia, appare necessario limitare la consultazione dei dati sulla titolarità effettiva delle imprese con personalità giuridica e delle persone giuridiche private, *trust* e istituti giuridici affini ai soggetti di cui agli articoli 5 e 6 del ridetto decreto 11 marzo 2022, n. 55, nonché ai soggetti che siano stati ritenuti detenere un interesse giuridico rilevante e differenziato ai sensi dell'art. 7, comma 2, del medesimo decreto;

Ritenuto, pertanto, necessario istituire appositi diritti di segreteria relativi ai certificati e alle visure relative alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, persone giuridiche private, *trust* e istituti giuridici affini per consentire l'accesso da parte dei soggetti sopra individuati;

Ritenuto, necessario istituire appositi diritti di segreteria relativi alla comunicazione di iscrizione, modificazione e conferma della titolarità effettiva al registro delle imprese da parte di imprese con personalità giuridica, persone giuridiche private, *trust* e istituti giuridici affini;

Ritenuto, inoltre, necessario istituire appositi diritti di segreteria relativi ai certificati e alle visure c.d. «ridotti» sulla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, persone giuridiche private, *trust* e istituti giuridici affini estratti dai soggetti che, a seguito della valutazione di apposita richiesta motivata di accesso alla camera di commercio competente, siano stati ritenuti detenere un interesse giuridico rilevante e differenziato ai sensi dell'art. 7 del decreto 11 marzo 2022, n. 55;

Ritenuto necessario introdurre nuove voci relative alla titolarità effettiva alla tabella A;

Ritenuto necessario introdurre nuove note alle voci relative alla titolarità effettiva e relative sottovoci;

Ritenuto, altresì, necessario introdurre una nuova nota alle voci 11.1, 12.1, 13.1, 14.1, 15.1, 16.1, 17.1, 18.1, 28.1, 29.1, 30.1, 40.1, 41.1, 42.1 relativa alla visura in inglese in conformità a quanto previsto dal provvedimento n. 180812 del 15 ottobre 2014, citato;

Ritenuto necessario introdurre una nuova nota alla voce 9.2 relativa all'erogazione dei *token USB/Wireless* in conformità a quanto previsto dal provvedimento dell'11 febbraio 2020, citato;

Ritenuto necessario aggiornare le voci 2.1 e 2.2 relative alla maggiorazione per l'anno 2022 per le imprese che concorrono al finanziamento dell'O.I.C;

Ritenuto necessario eliminare il rilascio del certificato di iscrizione nella sez. ord. (con dicitura antimafia), anagrafico (con dicitura antimafia) e repertorio economico amministrativo (con dicitura antimafia) in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 15 novembre 2012, n. 218;

Ritenuto, pertanto, necessario aggiornare la tabella A con le voci e note sopra riportate;

Ritenuto opportuno approvare e ripubblicare integralmente il testo della tabella A coordinato con le integrazioni sopra indicate;

Decreta:

Art. 1.

*Diritti di segreteria*

1. Sono approvati gli importi dei diritti di segreteria di cui alla tabella A, che forma parte integrante del presente decreto.

2. Il presente decreto acquista efficacia con decorrenza da quanto previsto nel provvedimento del Ministero delle imprese e del made in Italy adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto 11 marzo 2022, n. 55, fermo restando quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del medesimo decreto con riferimento alla consultazione dei dati relativi alla titolarità effettiva.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2023

*Il Ministro delle imprese e del made in Italy*
URSO

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*
GIORGETTI

*Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2023*
*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 811*

TABELLA A

IMPORTI DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL REGISTRO DELLE IMPRESE

| | | diritto di segreteria |
|---|---|---|
| | **SOCIETÀ ED ENTI COLLETTIVI** | |
| 1 | Iscrizioni, modificazioni e cancellazioni | |
| 1.1 | su supporto informatico digitale | € 120,00 |
| 1.2 | modalità telematica | € 90,00 |
| 2 | Deposito bilancio ed elenco soci | |
| 2.1 | su supporto informatico digitale | € 90,00 |
| 2.2 | modalità telematica | € 60,00 |
| 3 | Iscrizioni, modificazioni dati REA ed altre tipologie di domande, iscrizioni e depositi | |
| 3.1 | su supporto informatico digitale | € 50,00 |
| 3.2 | modalità telematica | € 30,00 |
| | **IMPRESE INDIVIDUALI E SOGGETTI SOLO R.E.A.** | |
| 4 | Iscrizioni e modificazioni | |
| 4.1 | con modalità cartacee allo sportello | € 23,00 |
| 4.2 | su supporto informatico digitale o per via telematica | € 18,00 |
| 5 | Cancellazione imprese individuali | € - |
| | **COMUNICAZIONI TITOLARITÀ EFFETTIVA** | |
| 6 | Iscrizione e variazione dati e informazioni | |
| 6.1 | modalità telematica | € 30,00 |
| 7 | Conferma dati e informazioni | |
| 7.1 | modalità telematica | € 30,00 |
| 8 | **BOLLATURE E VIDIMAZIONI** | |
| 8.1 | Bollatura libri sociali | € 25,00 |
| 8.2 | Vidimazione registro carico e scarico dei rifiuti | € 25,00 |
| 8.3 | Vidimazione registro di cui all'articolo 1, ultimo comma, della legge 17 luglio 1975, n. 400 | € 10,00 |
| 9 | **CERTIFICATO CNS SU DISPOSITIVO USB** | |
| 9.1 | Primo rilascio all'impresa | € 40,00 |
| 9.2 | Ulteriore rilascio | € 70,00 |
| 10 | **CARTA NAZIONALE SERVIZI** | |
| 10.1 | Rilascio CNS all'impresa | € 25,00 |
| 10.2 | Certificato CNS | € 7,00 |
| | **CERTIFICATI** | |
| 11 | *allo sportello camerale* | |
| 11.1 | Iscrizione nella sezione ordinaria | € 5,00 |
| 11.2 | Iscrizione nella sezione ordinaria abbreviato | € 5,00 |
| 11.3 | Iscrizione di sede secondaria/unità locale | € 5,00 |
| 11.4 | Iscrizione di poteri personali | € 5,00 |
| 11.5 | Anagrafico | € 5,00 |
| 11.6 | Repertorio Economico Amministrativo | € 5,00 |
| 11.7 | Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento | € 5,00 |
| 11.8 | Deposito | € 5,00 |
| 11.9 | Assetto della compagine sociale | € 5,00 |
| 11.10 | Non iscrizione | € 5,00 |
| 11.11 | Modello di dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al RI | € 5,00 |
| 11.12 | Storico | € 7,00 |
| 11.13 | Ridotto titolarità effettiva | € 5,00 |
| 11.14 | Ridotto storico titolarità effettiva | € 7,00 |
| 11.15 | Titolarità effettiva | € 5,00 |
| 11.16 | Storico titolarità effettiva | € 7,00 |

| | | diritto di segreteria |
|---|---|---|
| 12 | *allo sportello telematico* | |
| 12.1 | Iscrizione nella sezione ordinaria | € 5,00 |
| 12.2 | Iscrizione nella sezione ordinaria abbreviato | € 5,00 |
| 12.3 | Iscrizione di sede secondaria/unità locale | € 5,00 |
| 12.4 | Anagrafico | € 5,00 |
| 12.5 | Repertorio Economico Amministrativo | € 5,00 |
| 12.6 | Modello di dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al RI | € 5,00 |
| 12.7 | Storico | € 7,00 |
| 12.8 | Ridotto titolarità effettiva | € 5,00 |
| 12.9 | Ridotto storico titolarità effettiva | € 7,00 |
| 12.10 | Titolarità effettiva | € 5,00 |
| 12.11 | Storico titolarità effettiva | € 7,00 |
| 13 | *allo sportello telematico, in formato elettronico* | |
| 13.1 | Iscrizione nella sezione ordinaria | € 3,00 |
| 13.2 | Iscrizione nella sezione ordinaria abbreviato | € 3,00 |
| 13.3 | Iscrizione di sede secondaria/unità locale | € 3,00 |
| 13.4 | Anagrafico | € 3,00 |
| 13.5 | Repertorio Economico Amministrativo | € 3,00 |
| 13.6 | Storico | € 5,00 |
| 14 | *da terminale remoto* | |
| 14.1 | Iscrizione nella sezione ordinaria | € 2,00 |
| 14.2 | Iscrizione nella sezione ordinaria abbreviato | € 2,00 |
| 14.3 | Iscrizione di sede secondaria/unità locale | € 2,00 |
| 14.4 | Anagrafico | € 2,00 |
| 14.5 | Repertorio Economico Amministrativo | € 2,00 |
| 14.6 | Modello di dichiarazione sostitutiva del cert. di iscr. al RI | € 2,00 |
| 14.7 | Storico | € 2,00 |
| 14.8 | Titolarità effettiva | € 2,00 |
| 14.9 | Storico titolarità effettiva | € 2,00 |
| 15 | *da terminale remoto, in formato elettronico* | |
| 15.1 | Iscrizione nella sezione ordinaria | € 1,00 |
| 15.2 | Iscrizione nella sezione ordinaria abbreviato | € 1,00 |
| 15.3 | Iscrizione di sede secondaria/unità locale | € 1,00 |
| 15.4 | Anagrafico | € 1,00 |
| 15.5 | Repertorio Economico Amministrativo | € 1,00 |
| 15.6 | Storico | € 1,00 |
| | **VISURE ORDINARIE ALLO SPORTELLO TELEMATICO** | |
| 16 | *società di capitale* | |
| 16.1 | Visura ordinaria | € 5,00 |
| | Visura singoli blocchi informativi: | |
| 16.2 | Visura capitale e strumenti finanziari | € 1,00 |
| 16.3 | Visura sede e unità locali | € 1,00 |
| 16.4 | Visura scioglimento, procedure concorsuali e cancellazione | € 1,00 |
| 16.5 | Visura amministratori | € 1,00 |
| 16.6 | Visura sindaci, membri organi di controllo | € 1,00 |
| 16.7 | Visura titolari di altre cariche o qualifiche | € 1,00 |
| 16.8 | Visura trasferimenti di rami d'azienda, fusioni, scissioni, subentri | € 1,00 |
| 16.9 | Visura attività, albi, ruoli e licenze | € 1,00 |
| 16.10 | Visura società o enti controllanti | € 2,00 |
| 16.11 | Visura pratiche in istruttoria | € 1,00 |
| 16.12 | Visura partecipazioni in altre società | € 2,00 |
| 16.13 | Visura soci e titolari di diritti su quote e azioni | € 2,00 |

| TABELLA A | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| IMPORTI DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL REGISTRO DELLE IMPRESE | | | | | |
| | | diritto di segreteria | | | diritto di segreteria |
| 16.14 | Fascicolo | € 10,00 | 22.4 | Visura partecipazioni in altre società storica | € 3,00 |
| 16.15 | Copia atti | € 3,50 | 22.5 | Visura società o enti controllanti storica | € 3,00 |
| 16.16 | Visura informazioni da statuto, ultimo statuto | | 22.6 | Fascicolo storico | € 11,00 |
| | depositato | € 3,50 | 22.7 | Visura contratto di rete | € 3,00 |
| 16.17 | Scheda persona con cariche attuali | € 0,70 | | | |
| 16.18 | Scheda persona con cariche cessate | € 0,70 | 23 | *società di persona* | |
| 16.19 | Scheda persona completa | € 1,00 | 23.1 | Visura storica | € 4,50 |
| 16.20 | Scheda dati di lavoro | € 1,00 | | Visura singoli blocchi informativi storici: | € |
| 16.21 | Visura contratto di rete | € 2,00 | 23.2 | Visura storia delle modifiche | € 2,00 |
| | | | 23.3 | Visura partecipazioni in altre società storica | € 3,00 |
| 17 | *società di persona* | | 23.4 | Visura società o enti controllanti storica | € 3,00 |
| 17.1 | Visura ordinaria | € 3,50 | 23.5 | Fascicolo storico | € 7,00 |
| | Visura singoli blocchi informativi: | | 23.6 | Visura contratto di rete | € 3,00 |
| 17.2 | Visura informazioni patrimoniali | € 1,00 | | | |
| 17.3 | Visura sede e unità locali | € 1,00 | 24 | *imprese individuali e altre forme* | |
| 17.4 | Visura scioglimento, procedure concorsuali e | | 24.1 | Visura storica | € 4,00 |
| | cancellazione | € 1,00 | | Visura singoli blocchi informativi: | |
| 17.5 | Visura soci e titolari di altre cariche o qualifiche | € 1,00 | 24.2 | Visura partecipazioni in altre società storica | € 3,00 |
| 17.6 | Visura trasferimenti di rami d'azienda, fusioni, | | 24.3 | Visura contratto di rete | € 3,00 |
| | scissioni, subentri | € 1,00 | | | |
| 17.7 | Visura attività, albi, ruoli e licenze | € 1,00 | 25 | *titolarità effettiva di imprese con personalità* | |
| 17.8 | Visura società o enti controllanti | € 2,00 | | *giuridica* | |
| 17.9 | Visura pratiche in istruttoria | € 1,00 | 25.1 | Visura ridotta storica titolarità effettiva | € 2,00 |
| 17.10 | Visura partecipazioni in altre società | € 2,00 | 25.2 | Visura storica titolarità effettiva | € 2,00 |
| 17.11 | Fascicolo | € 6,00 | | | |
| 17.12 | Copia atti | € 3,50 | 26 | *titolarità effettiva di persone giuridiche* | |
| 17.13 | Visura informazioni patti sociali, ultimi patti | | | *private* | |
| | depositati | € 3,50 | 26.1 | Visura ridotta storica titolarità effettiva | € 2,00 |
| 17.14 | Scheda persona con cariche attuali | € 0,70 | 26.2 | Visura storica titolarità effettiva | € 2,00 |
| 17.15 | Scheda persona con cariche cessate | € 0,70 | | | |
| 17.16 | Scheda persona completa | € 1,00 | 27 | *titolarità effettiva di trust e istituti giuridici* | |
| 17.17 | Scheda dati di lavoro | € 1,00 | | *affini* | |
| 17.18 | Visura contratto di rete | € 2,00 | 27.1 | Visura ridotta storica titolarità effettiva | € 2,00 |
| | | | 27.2 | Visura storica titolarità effettiva | € 2,00 |
| 18 | *imprese individuali e altre forme* | | | | |
| 18.1 | Visura ordinaria | € 3,00 | | **VISURE DA TERMINALE REMOTO** | |
| | Visura singoli blocchi informativi: | | 28 | *società di capitale* | |
| 18.2 | Visura pratiche in istruttoria | € 1,00 | 28.1 | Visura ordinaria | € 1,40 |
| 18.3 | Visura partecipazioni in altre società | € 2,00 | | Visura singoli blocchi informativi: | |
| 18.4 | Copia atti | € 3,50 | 28.2 | Visura capitale e strumenti finanziari | € 0,30 |
| 18.5 | Scheda persona con cariche attuali | € 0,70 | 28.3 | Visura sede e unità locali | € 0,30 |
| 18.6 | Scheda persona con cariche cessate | € 0,70 | 28.4 | Visura scioglimento, procedure concorsuali | |
| 18.7 | Scheda persona completa | € 1,00 | | e cancellazione | € 0,30 |
| 18.8 | Scheda dati di lavoro | € 1,00 | 28.5 | Visura amministratori | € 0,30 |
| 18.9 | Visura contratto di rete | € 2,00 | 28.6 | Visura sindaci, membri organi di controllo | € 0,30 |
| | | | 28.7 | Visura titolari di altre cariche o qualifiche | € 0,30 |
| 19 | *titolarità effettiva di imprese con personalità* | | 28.8 | Visura trasferimenti di rami d'azienda, | |
| | *giuridica* | | | fusioni, scissioni, subentri | € 0,30 |
| 19.1 | Visura ridotta titolarità effettiva | € 1,00 | 28.9 | Visura attività, albi, ruoli e licenze | € 0,30 |
| 19.2 | Visura titolarità effettiva | € 1,00 | 28.10 | Visura società o enti controllanti | € 0,45 |
| | | | 28.11 | Visura pratiche in istruttoria | € 0,30 |
| 20 | *titolarità effettiva di persone giuridiche private* | | 28.12 | Visura partecipazioni in altre società | € 0,45 |
| 20.1 | Visura ridotta titolarità effettiva | € 1,00 | | Visura soci e titolari di diritti su quote e | |
| 20.2 | Visura titolarità effettiva | € 1,00 | 28.13 | azioni | € 0,45 |
| | | | 28.14 | Fascicolo | € 2,60 |
| 21 | *titolarità effettiva di trust e istituti giuridici affini* | | 28.15 | Copia atti | € 0,85 |
| 21.1 | Visura ridotta titolarità effettiva | € 1,00 | 28.16 | Visura informazioni da statuto, ultimo | |
| 21.2 | Visura titolarità effettiva | € 1,00 | | statuto depositato | € 0,85 |
| | | | 28.17 | Scheda persona con cariche attuali | € 0,15 |
| | **VISURE STORICHE ALLO SPORTELLO** | | 28.18 | Scheda persona con cariche cessate | € 0,15 |
| | **TELEMATICO** | | 28.19 | Scheda persona completa | € 0,20 |
| 22 | *società di capitali* | | 28.20 | Scheda dati di lavoro | € 0,30 |
| 22.1 | Visura storica | € 6,00 | 28.21 | Visura contratto di rete | € 0,45 |
| | Visura singoli blocchi informativi storici: | | | | |
| 22.2 | Visura storia delle modifiche | € 2,00 | 29 | *società di persone* | |
| 22.3 | Visura storia dei trasferimenti di quote | € 3,00 | 29.1 | Visura ordinaria | € 1,00 |
| | | | | Visura singoli blocchi informativi: | |
| | | | 29.2 | Visura informazioni patrimoniali | € 0,30 |
| | | | 29.3 | Visura sede e unità locali | € 0,30 |
| | | | 29.4 | Visura scioglimento, procedure concorsuali | |
| | | | | e cancellazione | € 0,30 |
| | | | 29.5 | Visura soci e titolari di altre cariche o | |
| | | | | qualifiche | € 0,30 |

TABELLA A

IMPORTI DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL REGISTRO DELLE IMPRESE

| | | diritto di segreteria |
|---|---|---|
| 29.6 | Visura trasferimenti di rami d'azienda, fusioni, scissioni, subentri | € 0,30 |
| 29.7 | Visura attività, albi, ruoli e licenze | € 0,30 |
| 29.8 | Visura società o enti controllanti | € 0,45 |
| 29.9 | Visura pratiche in istruttoria | € 0,30 |
| 29.10 | Visura partecipazioni in altre società | € 0,45 |
| 29.11 | Fascicolo | € 1,60 |
| 29.12 | Copia atti | € 0,85 |
| 29.13 | Visura informazioni sui patti sociali, ultimi patti depositati | € 0,85 |
| 29.14 | Scheda persona con cariche attuali | € 0,15 |
| 29.15 | Scheda persona con cariche cessate | € 0,15 |
| 29.16 | Scheda persona completa | € 0,20 |
| 29.17 | Scheda dati di lavoro | € 0,30 |
| 29.18 | Visura contratto di rete | € 0,45 |
| 30 | *imprese individuali e altre forme* | |
| 30.1 | Visura ordinaria | € 0,90 |
| | Visura singoli blocchi informativi: | |
| 30.2 | Visura pratiche in istruttoria | € 0,30 |
| 30.3 | Visura partecipazioni in altre società | € 0,45 |
| 30.4 | Copia atti | € 0,85 |
| 30.5 | Scheda persona con cariche attuali | € 0,15 |
| 30.6 | Scheda persona con cariche cessate | € 0,15 |
| 30.7 | Scheda persona completa | € 0,20 |
| 30.8 | Scheda dati di lavoro | € 0,30 |
| 30.9 | Visura contratto di rete | € 0,45 |
| 31 | *titolarità effettiva di imprese con personalità giuridica* | |
| 31.1 | Visura titolarità effettiva | € 0,30 |
| 32 | *titolarità effettiva di persone giuridiche private* | |
| 32.1 | Visura titolarità effettiva | € 0,30 |
| 33 | *titolarità effettiva di trust e istituti giuridici affini* | |
| 33.1 | Visura titolarità effettiva | € 0,30 |
| | **VISURE STORICHE AL TERMINALE REMOTO** | |
| 34 | *società di capitale* | |
| 34.1 | Visura storica | € 1,70 |
| | Visura singoli blocchi informativi storici: | |
| 34.2 | Visura storia delle modifiche | € 0,45 |
| 34.3 | Visura storia dei trasferimenti di quote | € 0,75 |
| 34.4 | Visura partecipazioni in altre società storica | € 0,75 |
| 34.5 | Visura società o enti controllanti storica | € 0,75 |
| 34.6 | Fascicolo storico | € 2,90 |
| 34.7 | Visura contratto di rete | € 0,75 |
| 35 | *società di persona* | |
| 35.1 | Visura storica | € 1,30 |
| | Visura singoli blocchi informativi storici: | |
| 35.2 | Visura storia delle modifiche | € 0,45 |
| 35.3 | Visura partecipazioni in altre società storica | € 0,75 |
| 35.4 | Visura società o enti controllanti storica | € 0,75 |
| 35.5 | Fascicolo storico | € 1,90 |
| 35.6 | Visura contratto di rete | € 0,75 |
| 36 | *imprese individuali e altre forme* | |
| 36.1 | Visura storica | € 1,20 |
| | Visura singoli blocchi informativi: | |
| 36.2 | Visura partecipazioni in altre società storica | € 0,75 |
| 36.3 | Visura contratto di rete | € 0,75 |
| 37 | *titolarità effettiva di imprese con personalità giuridica* | |
| 37.1 | Visura storica titolarità effettiva | € 0,45 |
| 38 | *titolarità effettiva di persone giuridiche private* | |
| 38.1 | Visura storica titolarità effettiva | € 0,45 |
| 39 | *titolarità effettiva di trust e istituti giuridici affini* | |
| 39.1 | Visura storica titolarità effettiva | € 0,45 |
| | **VISURE ALLO SPORTELLO CAMERALE** | |
| 40 | *società di capitale* | |
| 40.1 | Visura ordinaria | € 7,00 |
| | Visura singoli blocchi informativi: | |
| 40.2 | Visura capitale e strumenti finanziari | € 2,00 |
| 40.3 | Visura sede e unità locali | € 2,00 |
| 40.4 | Visura scioglimento, procedure concorsuali e cancellazione | € 2,00 |
| 40.5 | Visura amministratori | € 2,00 |
| 40.6 | Visura sindaci, membri organi di controllo | € 2,00 |
| 40.7 | Visura titolari di altre cariche o qualifiche | € 2,00 |
| 40.8 | Visura trasferimenti di rami d'azienda, fusioni, scissioni, subentri | € 2,00 |
| 40.9 | Visura attività, albi, ruoli e licenze | € 2,00 |
| 40.10 | Visura società o enti controllanti | € 4,00 |
| 40.11 | Visura pratiche in istruttoria | € 2,00 |
| 40.12 | Visura partecipazioni in altre società | € 4,00 |
| 40.13 | Visura soci e titolari di diritti su quote e azioni | € 4,00 |
| 40.14 | Fascicolo | € 13,00 |
| 40.15 | Copia atti | € 6,00 |
| 40.16 | Visura informazioni da statuto, ultimo statuto depositato | € 6,00 |
| 40.17 | Scheda persona con cariche attuali | € 1,50 |
| 40.18 | Scheda persona con cariche cessate | € 1,50 |
| 40.19 | Scheda persona completa | € 2,50 |
| 40.20 | Visura contratto di rete | € 4,00 |
| 41 | *società di persona* | |
| 41.1 | Visura ordinaria | € 4,50 |
| | Visura singoli blocchi informativi: | |
| 41.2 | Visura informazioni patrimoniali | € 2,00 |
| 41.3 | Visura sede e unità locali | € 2,00 |
| 41.4 | Visura scioglimento, procedure concorsuali e cancellazione | € 2,00 |
| 41.5 | Visura soci e titolari di altre cariche o qualifiche | € 2,00 |
| 41.6 | Visura trasferimenti di rami d'azienda, fusioni, scissioni, subentri | € 2,00 |
| 41.7 | Visura attività, albi, ruoli e licenze | € 2,00 |
| 41.8 | Visura società o enti controllanti | € 4,00 |
| 41.9 | Visura pratiche in istruttoria | € 2,00 |
| 41.10 | Visura partecipazioni in altre società | € 4,00 |
| 41.11 | Fascicolo | € 8,00 |
| 41.12 | Copia atti | € 6,00 |
| 41.13 | Visura informazioni sui patti sociali, ultimi patti depositati | € 6,00 |
| 41.14 | Scheda persona con cariche attuali | € 1,50 |
| 41.15 | Scheda persona con cariche cessate | € 1,50 |
| 41.16 | Scheda persona completa | € 2,50 |
| 41.17 | Visura contratto di rete | € 4,00 |
| 42 | *imprese individuali e altre forme* | |
| 42.1 | Visura ordinaria | € 4,00 |
| | Visura singoli blocchi informativi: | |
| 42.2 | Visura pratiche in istruttoria | € 2,00 |
| 42.3 | Visura partecipazioni in altre società | € 4,00 |

| TABELLA A | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMPORTI DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL REGISTRO DELLE IMPRESE | | | | | | | |
| | | | diritto di segreteria | | | | diritto di segreteria |
| 42.4 | Copia atti | € | 6,00 | 52.1.4 | - elenco completo o imprese/persone | | |
| 42.5 | Scheda persona con cariche attuali | € | 1,50 | | (posizione) | € | 0,16 |
| 42.6 | Scheda persona con cariche cessate | € | 1,50 | | *da terminale remoto* | | |
| 42.7 | Scheda persona completa | € | 2,50 | 52.2 | Richiesta | € | 1,00 |
| 42.8 | Visura contratto di rete | € | 4,00 | 52.2.1 | - con solo indirizzo (posizione) | € | 0,01 |
| | | | | 52.2.2 | - protocollo (posizione) | € | 0,02 |
| 43 | *titolarità effettiva di imprese con personalità* | | | 52.2.3 | con anagrafica impresa o persona | | |
| | *giuridica* | | | | (posizione) | € | 0,03 |
| 43.1 | Visura ridotta titolarità effettiva | € | 2,00 | 52.2.4 | - elenco esteso (posizione) | € | 0,06 |
| 43.2 | Visura titolarità effettiva | € | 2,00 | 52.2.5 | - elenco completo o imprese/persone | | |
| | | | | | (posizione) | € | 0,08 |
| 44 | *titolarità effettiva di persone giuridiche private* | | | | *da sportello telematico* | | |
| 44.1 | Visura ridotta titolarità effettiva | € | 2,00 | 52.3 | Richiesta | € | 5,00 |
| 44.2 | Visura titolarità effettiva | € | 2,00 | 52.3.1 | - con solo indirizzo (posizione) | € | 0,02 |
| | | | | 52.3.2 | - con anagrafica impresa o persona | | |
| 45 | *titolarità effettiva di trust e istituti giuridici affini* | | | | (posizione) | € | 0,06 |
| 45.1 | Visura ridotta titolarità effettiva | € | 2,00 | 52.3.3 | - elenco esteso (posizione) | € | 0,12 |
| 45.2 | Visura titolarità effettiva | € | 2,00 | | | | |
| | | | | 53 | **ARCHIVIO CARTACEO** | | |
| | **VISURE STORICHE ALLO SPORTELLO** | | | | *allo sportello* | | |
| | **CAMERALE** | | | 53.1 | Richiesta copie Bilanci ed Atti | € | 5,00 |
| 46 | *Società di capitale* | | | 53.2 | + pagina estratta | € | 0,10 |
| 46.1 | Visura storica | € | 8,00 | 53.3 | Consultazione fascicolo | € | 15,00 |
| | Visura singoli blocchi informativi storici: | | | | | | |
| 46.2 | Visura storia delle modifiche | € | 4,00 | 54 | Deposito per iscrizione della deliberazione | | |
| 46.3 | Visura storia dei trasferimenti di quote | € | 5,00 | | di conversione in euro del | | |
| 46.4 | Visura partecipazioni in altre società storica | € | 5,00 | | capitale sociale su supporto | | |
| 46.5 | Visura società o enti controllanti storica | € | 5,00 | | informatico/modalità telematica | € | 23,00 |
| 46.6 | Fascicolo storico | € | 14,00 | | | | |
| 46.7 | Visura contratto di rete | € | 5,00 | 55 | **RICERCHE ANAGRAFICHE** | | |
| | | | | | *allo sportello telematico* | | |
| 47 | *società di persona* | | | 55.1 | Richiesta | € | 0,60 |
| 47.1 | Visura storica | € | 5,50 | | *da terminale remoto* | | |
| | Visura singoli blocchi informativi storici: | | | 55.2 | Richiesta | € | 0,10 |
| 47.2 | Visura storia delle modifiche | € | 4,00 | | *allo sportello* | | |
| 47.3 | Visura partecipazioni in altre società storica | € | 5,00 | 55.3 | Richiesta | € | 1,00 |
| 47.4 | Visura società o enti controllanti storica | € | 5,00 | | | | |
| 47.5 | Fascicolo storico | € | 9,00 | 56 | **ALBO GESTORI AMBIENTALI** | | |
| 47.6 | Visura contratto di rete | € | 5,00 | 56.1 | Iscrizioni e variazioni | € | 10,00 |
| | | | | 56.2 | Cancellazioni | € | - |
| 48 | *imprese individuali e altre forme* | | | | | | |
| 48.1 | Visura storica | € | 5,00 | 57 | **ADEMPIMENTI CURATORE** | | |
| 48.2 | Visura singoli blocchi informativi storici: | | | | **FALLIMENTARE** | | |
| 48.3 | Visura partecipazioni in altre società storica | € | 5,00 | 57.1 | su supporto informatico | € | 20,00 |
| 48.4 | Visura contratto di rete | € | 5,00 | 57.2 | modalità telematica | € | 10,00 |
| | | | | | | | |
| 49 | *titolarità effettiva di imprese con personalità* | | | 58 | Cert. Impresa | € | 10,00 |
| | *giuridica* | | | | | | |
| 49.1 | Visura ridotta storica titolarità effettiva | € | 4,00 | 59 | Certificato di cui al comma 3, dell'articolo 7 | | |
| 49.2 | Visura storica titolarità effettiva | € | 4,00 | | del decreto ministeriale 27 gennaio 2005, n. | | |
| | | | | | 254 | € | 5,00 |
| 50 | *titolarità effettiva di persone giuridiche private* | | | | | | |
| 50.1 | Visura ridotta storica titolarità effettiva | € | 4,00 | 60 | **NAVIGAZIONE VISUALE REGISTRO** | | |
| 50.2 | Visura storica titolarità effettiva | € | 4,00 | | **IMPRESE** | | |
| | | | | 60.1 | **Navigazione Visuale RI (estrazione di un** | | |
| 51 | *titolarità effettiva di trust e istituti giuridici affini* | | | | **grafo)** | | |
| 51.1 | Visura ridotta storica titolarità effettiva | € | 4,00 | 60.1.1 | *allo sportello camerale* | € | 3,00 |
| 51.2 | Visura storica titolarità effettiva | € | 4,00 | 60.1.2 | *allo sportello telematico* | € | 2,00 |
| | | | | 60.1.3 | *da terminale remoto* | € | 0,50 |
| 52 | **ELENCHI** | | | | | | |
| | *allo sportello* | | | 60.2 | **Navigazione Visuale RI (forfait per** | | |
| 52.1 | Richiesta | € | 20,00 | | **l'estrazione di 1.000 grafi o per 12** | | |
| 52.1.1 | - con solo indirizzo (posizione) | € | 0,02 | | **mesi di utilizzo)** | | |
| 52.1.2 | - con anagrafica impresa o persona (posizione) | € | 0,06 | 60.2.1 | *allo sportello telematico* | € | 300,00 |
| 52.1.3 | - elenco esteso (posizione) | € | 0,12 | 60.2.2 | *da terminale remoto* | € | 100,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | 61 | **COPIE DEL BILANCIO** | | |
| | | | | 61.1 | *allo sportello camerale* | € | 4,50 |
| | | | | 61.2 | *allo sportello telematico* | € | 2,50 |
| | | | | 61.3 | *da terminale remoto* | € | 0,60 |
| | | | | | | | |
| | | | | 61.4 | **Prospetto contabile XBRL** | | |
| | | | | 61.4.1 | *allo sportello camerale* | € | 1,50 |

| TABELLA A | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| IMPORTI DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL REGISTRO DELLE IMPRESE | | | | | |
| | | diritto di segreteria | | | diritto di segreteria |
| 61.4.2 | *allo sportello telematico* | € 0,80 | | | |
| 61.4.3 | *da terminale remoto* | € 0,20 | | | |
| 62 | **DISPOSITIVO USB PER SISTRI** | | | | |
| 62.1 | *Rilascio primo dispositivo USB per ciascuna unità locale* | € 16,00 | | | |
| 62.2 | *Rilascio dispositivo USB aggiuntivo per la stessa unità locale* | € 6,00 | | | |
| 63 | **RILASCIO TESSERA DI RICONOSCIMENTO** | € 25,00 | | | |
| 64 | **REGISTRO TELEMATICO NAZIONALE DELLE PERSONE E DELLE IMPRESE CERTIFICATE (ARTICOLO 13 DEL D.P.R. 27 GENNAIO 2012, N. 43)** | | | | |
| 64.1 | **ISCRIZIONI MODIFICAZIONI E CANCELLAZIONI** | | | | |
| 64.1.1 | **ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE E DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ** | | | | |
| 64.1.1.1 | Iscrizioni, modificazioni e cancellazioni modalità telematica | € 25,00 | | | |
| 64.1.1.2 | Inserimento informazioni relative ai certificati rilasciati, confermati, sospesi o rinnovati modalità telematiche | € 10,00 | | | |
| 64.1.2 | **IMPRESE** | | | | |
| 64.1.2.1 | Iscrizioni modalità telematica | € 21,00 | | | |
| 64.1.2.2 | Variazioni modalità telematica | € 9,00 | | | |
| 64.1.2.3 | Riconoscimento certificati rilasciati dall'estero | € 25,00 | | | |
| 64.1.3 | PERSONE | | | | |
| 64.1.3.1 | Iscrizioni modalità telematica | € 13,00 | | | |
| 64.1.3.2 | Variazioni modalità telematica | € 9,00 | | | |
| 64.1.3.3 | Riconoscimento certificati rilasciati dall'estero | € 15,00 | | | |
| 64.1.3.4 | Dichiarazione di possesso dei requisiti per l'esenzione o per la deroga | € 13,00 | | | |
| 64.2 | **CERTIFICATI** | | | | |
| 64.2.1 | Certificato provvisorio | | | | |
| | *allo sportello camerale* | € 5,00 | | | |
| | *allo sportello telematico* | € 5,00 | | | |
| | *via telematica al momento dell'iscrizione* | € - | | | |
| 64.2.2 | Attestati di iscrizione al registro | | | | |
| | *allo sportello camerale* | € 5,00 | | | |
| | *allo sportello telematico* | € 5,00 | | | |
| | *via telematica al momento dell'iscrizione* | € - | | | |
| 64.2.3 | Attestati di esenzione o deroga o riconoscimento certificato estero | | | | |
| | *allo sportello camerale* | € 5,00 | | | |
| | *allo sportello telematico* | € 5,00 | | | |
| | *via telematica al momento dell'iscrizione* | € - | | | |
| 64.3 | **VISURE** | | | | |
| 64.3.1 | Visura dei certificati e degli attestati | | | | |
| | *allo sportello camerale* | € 7,00 | | | |
| | *allo sportello telematico* | € 7,00 | | | |

| **Note sui diritti di segreteria del registro delle imprese** | |
|---|---|
| numero voce | Nel caso di presentazione di più domande o denunce con il medesimo atto, si applica unicamente il diritto di importo più elevato. Nessun diritto è dovuto per l'eventuale autenticazione di firma. Il diritto di prima iscrizione e di iscrizione successiva è comprensivo del costo della visura spedita. |
| 1 | I diritti si applicano a tutti i soggetti collettivi iscritti nella sezione ordinaria del registro delle imprese, con esclusione delle società semplici costituite ai sensi dell'articolo 2251 ss. del C.C. alle quali si applicano i diritti di cui alla voce 4.<br>Per le cooperative sociali gli importi sono ridotti del 50%. Il diritto si applica anche per l'iscrizione di sede secondaria ancorché ubicata in provincia diversa da quella della sede principale e per gli atti di trasferimento di quote di s.r.l.. |
| | Si applica a tutti gli atti di modificazione non espressamente indicati nella nota di cui al punto 3. |
| 1.2 | Il diritto si applica, indipendentemente dalla natura dell'impresa, anche alle iscrizioni, modifiche e cancellazioni del contratto di rete effettuate da parte delle imprese di riferimento, ai sensi del comma 4-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. |
| 1.2, 3.2 | I diritti si applicano anche ai casi di iscrizione e di modificazione dei dati relativi alle attività di cui agli articoli 73, 74, 75 e 76 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 a seguito della soppressione dei relativi ruoli, svolte in forma di società che si iscrivono nel registro delle imprese. |
| 1, 3, 4 | Tali diritti non sono dovuti esclusivamente nel caso di domande di Comunicazione Unica inviate ai soli fini previdenziali, assistenziali o fiscali |
| 1, 4 | In occasione della presentazione della prima domanda di iscrizione o di modifica o di deposito atti, la camera di commercio rilascia gratuitamente ad un legale rappresentante dell'impresa una Carta Nazionale dei Servizi (CNS), un dispositivo di firma digitale e provvede alla certificazione del soggetto al quale il dispositivo è rilasciato. |
| 1, 4, 5 | Tali diritti si applicano alle iscrizioni, modificazioni e cancellazioni all'Albo gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ad eccezione di quanto previsto alla nota della voce 36. |
| 2 | Il diritto si applica anche al deposito dei bilanci finali di liquidazione e alle situazioni patrimoniali dei consorzi. Si applica, inoltre, nel caso di deposito dello statuto aggiornato separato dalla iscrizione della relativa delibera di modifica. Per le cooperative sociali l'importo è ridotto del 50%. Il diritto è unico indipendentemente dal fatto che venga depositato, insieme al bilancio, l'elenco dei soci. |
| 2.1, 2.2 | Gli importi relativi alle pratiche di deposito bilancio sono maggiorati per l'anno 2023 di Euro 2,30 ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministero della Imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze 16 febbraio 2023 (articolo 2, comma 86 della legge 24 dicembre 2007, n. 244). |
| 3 | Il diritto si applica per:<br>- comunicazione di inizio, modifica e cessazione di attività<br>- comunicazione di apertura, modifica e cancellazione di unità locali<br>- cambio di domicilio delle persone in carica<br>- cessioni o affitti d'azienda<br>- trasferimento di sede all'interno dello stesso comune<br>- richieste di rettifica di atti e dati già iscritti. |
| | È esente dal pagamento del diritto di segreteria l'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata e le sue successive modifiche. |
| | Per le imprese di cui alle leggi:<br>- al decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 - Imprese di installazione impianti<br>- alla legge n. 122/1992 - Imprese di autoriparazione<br>- alla legge n. 82/1994, D.P.R. n. 274/1997 - Imprese di pulizia<br>- alla legge n. 57/2001, D.I. n. 221/2003 - Imprese di facchinaggio<br>il diritto di segreteria è maggiorato per un importo pari a Euro 15,00. |

| **Note sui diritti di segreteria del registro delle imprese** | |
|---|---|
| 4 | Nel caso di dichiarazioni di inizio attività presentate da imprese che solo per effetto della Comunicazione Unica, e non per diverse disposizioni inerenti il Registro delle imprese, sono state precedentemente iscritte inattive nel Registro delle imprese l'importo del diritto di segreteria non è dovuto.<br>Il diritto si applica anche all'impresa individuale artigiana, già annotata nell'apposita sezione, che chiede l'iscrizione in qualità di impresa agricola o commerciale. Si applica, inoltre, all'apertura, modifica o cancellazione di unità locali ancorché ubicate in provincia diversa da quella della sede principale dell'impresa. |
| | Per le imprese di cui alle leggi:<br>- al decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37- Imprese di installazione impianti<br>- alla legge n. 122/1992 - Imprese di autoriparazione<br>- alla legge n. 82/1994, D.P.R. n. 274/1997 - Imprese di pulizia<br>- alla legge n. 57/2001, D.I. n. 221/2003 - Imprese di facchinaggio<br>il diritto di segreteria è maggiorato per un importo pari a Euro 9,00. |
| 4.2 | I diritti si applicano anche ai casi di iscrizione e di modificazione dei dati relativi alle attività di cui agli articoli 73, 74, 75 e 76 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 a seguito della soppressione dei relativi ruoli, svolte in forma di imprese individuali e per quelle tenute all'iscrizione nel REA. |
| | I diritti si applicano fino al 12 maggio 2013, ai casi di aggiornamento della posizione nel registro delle imprese e nel REA delle imprese attive e già iscritte nei ruoli di cui agli articoli 73, 74, 75 e 76 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. |
| | Il diritto si applica, indipendentemente dalla natura dell'impresa, anche alle iscrizioni del contratto di rete effettuate da parte delle imprese aderenti, ai sensi del comma 4-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 così come modificato dal comma 2 dell'articolo 45 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83. |
| 6, 7 | I diritti di segreteria si applicano a tutti i soggetti tenuti alla comunicazione sulla titolarità effettiva ai sensi del D.Lgs. 231/2007 e ss.mm.ii.. |
| 7 | Per *conferma dati e informazioni sulla titolarità effettiva* si intende l'autonoma comunicazione di conferma di dati e informazioni iscritte nel Registro delle Imprese per imprese, persone giuridiche private, trust e istituti giuridici affini salvo che, per le imprese, tale comunicazione non sia presentata assieme al deposito del bilancio. |
| 8.1 | Il diritto non è dovuto né per la bollatura e numerazione effettuata presso un notaio, né per la relativa comunicazione al registro delle imprese da parte del notaio. |
| 9.2 | Il diritto si applica anche ai certificati CNS rilasciati su dispositivo token USB/Wireless. |
| 11.1, 11.13, 11.14, 11.15, 11.16, 12.1, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 13.1, 14.1, 14.8, 14.9, 15.1, 16.1, 16,17, 17.1, 17.14, 18.1, 18.5, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28.1, 28.17, 29.1, 29.14, 30.1, 30.5, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 40.1, 40.17, 41.1, 41.14, 42.1, 42.5, 43, 44, 45, 49, 50, 51 | Il diritto si applica anche al documento rilasciato in lingua inglese. |
| 11.12, 12.7, 13.6, 14.7, 15.6 | Il certificato storico comprende anche il certificato per le ditte sospese o cancellate, presenti nel precedente registro delle ditte, ma non iscritte nel registro delle imprese. |

| Note sui diritti di segreteria del registro delle imprese | |
|---|---|
| 11.15, 11.16, 12.10, 12.11, 14.8, 14.9, 19.2, 20.2, 21.2, 25.2, 26.2, 27.2, 31.1 32.1, 33.1, 37.1, 38.1, 39.1, 43.2, 44.2, 45.2, 49.2, 50.2, 51.2 | I documenti e i relativi contenuti informativi sono resi disponibili ai soggetti di cui all'art. 21, comma 2, lett. e) e comma 4, lett. d) del D.Lgs. 231/07 e s.m.i. secondo le modalità previste dall'art. 6 del decreto 11 marzo 2022, n. 55. |
| 11.13, 11.14, 12.8, 12.9, 19.1, 20.1, 21.1, 25.1, 26.1, 27.1, 43.1, 44.1, 45.1, 49.1, 50.1, 51.1 | I documenti e i relativi contenuti informativi sono resi disponibili ai soggetti di cui all'art. 21, comma 2, lett. f) e comma 4, lett. d-bis) del D.Lgs. 231/07 e s.m.i. a cui è riconosciuto un interesse giuridico rilevante e differenziato da parte della Camera di Commercio territorialmente competente secondo le modalità previste dall'art. 7 del decreto 11 marzo 2022, n. 55. |
| 11.14, 11.16, 12.9, 12.11, 14.9, 25, 26, 27, 37, 38, 39, 49, 50, 51 | I documenti e i relativi contenuti informativi si riferiscono ai dati e alle informazioni rese disponibili per il periodo previsto dall'art. 11 del decreto 11 marzo 2022, n. 55. |
| 12.6, 16, 17, 18, 19, 61.2 | È esente dal pagamento del diritto di segreteria l'estrazione effettuata per via telematica di visure, modelli di dichiarazione sostitutiva, copie di bilanci e di atti relativi all'impresa della quale il titolare della CNS utilizzata per l'interrogazione telematica è un legale rappresentante. Al titolare della CNS è altresì consentito di accedere gratuitamente per via telematica alla situazione del pagamento del diritto annuale, alla scheda import/export (operatori con l'estero) e allo stato delle pratiche del registro delle imprese relativi all'impresa della quale è un legale rappresentante. |
| 14, 15, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 52.2, 55.2 60.1.3, 60.2.2, 61.3, 61.4.3 | I diritti si applicano ai soggetti che estraggono documenti tramite collegamento con il sistema informativo delle camere di commercio e non comprendono i costi del servizio telematico. |
| 15 | Solo ai fini dell'applicazione di tale voce di diritto di segreteria per «terminale remoto» si devono intendere le associazioni e gli ordini con convenzione nazionale Telemaco. |
| 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 52.3, 55.1, 60.1.2, 60.2.1, 61.2, 61.4.2 | I diritti si applicano ai soggetti che estraggono documenti tramite sportello telematico attivato dalla camera di commercio della sede o residenza, comprendono i costi del servizio telematico. |
| 16, 22, 28., 34, 40, 46 | Il diritto si applica ai soggetti collettivi iscritti nella sezione ordinaria del registro delle imprese, escluse le società semplici, le società in accomandita semplice, le società in nome collettivo, società tra professionisti, imprese individuali. |
| 16.1, 28.1, 40.1 | Si intende per *visura ordinaria delle società di capitale* il documento composto da: informazioni dallo statuto, capitale sociale, sedi e unità locali, procedure concorsuali e scioglimenti, amministratori, sindaci, titolari di altre cariche, trasferimento di ramo d'azienda, fusioni/scissioni, subentri, attività albi e ruoli, soci e titolari di diritti su quote e azioni. |
| 16.14, 28.14, 40.14 | Si intende per *fascicolo delle società di capitale* il documento composto dalla visura ordinaria, lo statuto vigente, l'ultimo bilancio depositato, le pratiche in istruttoria, le società controllanti, le partecipazioni in altre società. |
| 16.20, 17.17, 18.8, 28.20, 29.17, 30.8 | Gli importi relativi verranno restituiti automaticamente a seguito dell'invio telematico, entro 30 giorni, di un'istanza al registro delle imprese per la medesima impresa. |
| 17, 23, 29, 35, 41, 47 | Il diritto si applica alle società semplici, le società in accomandita semplice, le società in nome collettivo, società tra professionisti. |

| Note sui diritti di segreteria del registro delle imprese | |
|---|---|
| 17.1, 29.1, 41.1 | Si intende per *visura ordinaria delle società di persone* il documento composto da: informazioni da patti sociali, informazioni patrimoniali, sedi e unità locali, procedure concorsuali e scioglimenti, soci e titolari di altre cariche, trasferimento di ramo d'azienda, fusioni/scissioni, subentri, attività albi e ruoli. |
| 17.11, 29.11, 41.11 | Si intende per *fascicolo delle società di persone* il documento composto dalla visura ordinaria, i patti sociali con le modifiche depositate, le pratiche in istruttoria, le società controllanti, le partecipazioni in altre società. |
| 18, 24, 30, 36, 42, 48 | Il diritto si applica alle imprese individuali e ai soggetti iscritti al REA. |
| 18.1, 30.1, 42.1 | Si intende per *visura ordinaria delle imprese individuali o altre forme* il documento composto da: informazioni costitutive, sedi e unità locali, procedure concorsuali e scioglimenti, titolari di cariche, trasferimento di ramo d'azienda, fusioni/scissioni, subentri, attività albi e ruoli. |
| 19, 25, 31, 37, 43, 49 | Per *imprese con personalità giuridica* si intendono le società a responsabilità limitata, le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società cooperative. |
| 20, 26, 32, 38, 44, 50 | Per *persone giuridiche private* si intendono le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 200, n. 361. |
| 21, 27, 33, 39, 45, 51 | Per *trust e istituti giuridici affini* si intendono i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, individuati dall'articolo 21, comma 3, primo periodo, del D.Lgs. 231/2007 e ss.mm.ii.. nonché gli enti e gli istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi, anche avuto riguardo alla destinazione dei beni ad uno scopo ed al controllo da parte di un soggetto diverso dal proprietario, nell'interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine, secondo l'articolo 22, comma 5-bis, del D.Lgs. 231/2007 e ss.mm.ii.. |
| 22, 23, 24, 34, 35, 36, 46, 47, 48 | La visura storica viene rilasciata anche per le ditte sospese o cancellate, presenti nel precedente registro delle ditte, ma non iscritte nel registro delle imprese. |
| 22.1, 23.1, 24.1, 34.1, 35.1, 36.1, 46.1, 47.1, 48.1 | Si intende per *visura storica* il documento composto dalla visura ordinaria e storia delle modifiche. |
| 22.6, 23.5, 34.6, 35.5, 46.6, 47.5 | Si intende per *fascicolo storico* il documento composto dal fascicolo e dalla visura della storia delle modifiche e dalla storia dei trasferimenti di quote per le sole società a responsabilità limitata. |
| 52 | Gli importi sono differenziati per le diverse tipologie di elenchi a seconda del contenuto informativo |

| **Note sui diritti di segreteria del registro delle imprese** | |
|---|---|
| 53 | L'importo per pagina e l'eventuale calcolo dei tributi per la copia conforme si intende per la parte scritturale del testo. |
| 53.3 | Il diritto è comprensivo del rilascio della copia di un atto estratto dal fascicolo o da archivi microfilmati, nei limiti di 10 pagine, per ogni ulteriore pagina si applica il diritto di 0,10 euro di cui al punto 53.2.<br>Il medesimo diritto è dovuto anche in caso di consultazione di atti su microfilm e simili.<br>La consultazione da parte dell'impresa sul proprio fascicolo è esente da diritti. |
| 54 | Il diritto si applica:<br>1) per il deposito delle delibere di conversione derivanti dall'adozione della procedura semplificata da parte del consiglio di amministrazione, con mera applicazione delle regole matematiche previste dalla normativa;<br>2) per il deposito delle delibere adottate con procedura ordinaria nel rispetto dei criteri automatici previsti dal regolamento CE n. 1103/1997 con la metodologia recepita dall'ordinamento italiano con l'articolo 17, commi da 1 a 5 del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213. |
| 55 | I diritti non sono dovuti nel caso la ricerca anagrafica sia seguita dalla richiesta di un certificato, una visura, un fascicolo, una copia di atto o bilancio. |
| 56 | Il diritto si applica alle iscrizioni *ex* articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e alle iscrizioni di cui all'articolo 3 del decreto 8 marzo 2010, n. 65.<br>Il diritto non si applica nel caso di imprese già iscritte all'Albo alla data di entrata in vigore del decreto 8 marzo 2010, n. 65 e che presentano domanda di iscrizione anche alla sezione prevista dall'articolo 3 del decreto 8 marzo 2010, n. 65. |
| 58 | Il servizio ha durata annua ed è dovuto per ciascun sito Internet su cui è inserito «CertImpresa». Nel caso l'impresa richieda il servizio per la prima volta, il diritto non è dovuto per il primo anno. |
| 59 | Tale importo è dovuto sia che la richiesta sia effettuata dall'interessato allo sportello camerale che telematico. |
| 60.1, 60.2 | Per grafo si intende la rappresentazione grafica, contenuta in un'unica videata, di informazioni su imprese e/o persone collegate fra loro da relazioni quali il possesso di quote, azioni oppure la presenza di una carica (es. amministratore o sindaco). Per le imprese saranno riportate, oltre ad un'icona che le rappresenta, alcuni dati minimi che ne consentono l'identificazione, quali la<br>denominazione, la forma giuridica, l'indirizzo della sede, il codice fiscale. Analogamente per le persone, oltre all'icona saranno disponibili: cognome e nome, codice fiscale e data e luogo di nascita. |
| 62.1 | Per «primo dispositivo» si intende uno dei singoli dispositivi di ciascun gruppo di dispositivi rilasciato contestualmente alla stessa unità locale. Tali diritti sono dovuti anche nel caso di variazione successiva che comporti il rilascio di un nuovo dispositivo. |
| 62.2 | Tali diritti sono dovuti nel caso di rilascio di eventuali dispositivi aggiuntivi alla stessa unità locale, consegnati contestualmente al primo o, comunque, contestualmente ad un dispositivo cui si applichi invece il diritto di segreteria di cui al punto 62.1. |
| 63 | Tale diritto è dovuto nel caso di rilascio delle tessere personali di riconoscimento ai soggetti esercitanti l'attività di mediatore disciplinata dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, ai soggetti esercitanti le attività di agente e rappresentante di commercio disciplinate dalla legge 3 maggio 1985, n. 204 e ai soggetti esercitanti l'attività di mediatore marittimo disciplinata dalla legge 12 marzo 1968, n. 478. |

**23A03643**
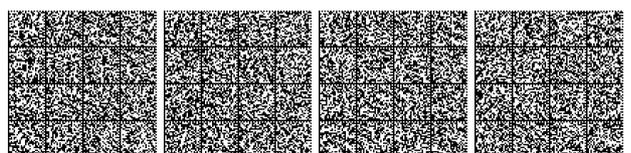
DECRETO 15 giugno 2023.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Educare società cooperativa sociale impresa sociale in liquidazione siglabile Educare scs is. in liquidazione», in Torino e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», che all'art. 2, comma 1, prevede che «il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy» e all'art. 2, comma 4, prevede che «le denominazioni "Ministro delle imprese e del made in Italy" e "Ministero delle imprese e del made in Italy" sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni "Ministro dello sviluppo economico" e "Ministero dello sviluppo economico"»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Educare società cooperativa sociale impresa sociale in liquidazione siglabile Educare scs is. in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla sopra citata revisione, dalla quale si evince che l'ultima situazione patrimoniale della cooperativa, aggiornata al 31 dicembre 2021, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 5.125.657,00, si riscontra una massa debitoria di euro 5.756.352,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 2.508.835,00;

Considerato che in data 24 ottobre 2022 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale l'Associazione di rappresentanza ha segnalato l'urgenza dell'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, evidenziando l'impossibilità della cooperativa in argomento di far fronte alle proprie obbligazioni, così come dimostrato dalla presenza di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Torino;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato selezionato dalla Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società dall'elenco delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui alla direttiva ministeriale del 9 giugno 2022, in ottemperanza ai criteri citati negli articoli 3 e 4 della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Educare società cooperativa sociale impresa sociale in liquidazione siglabile Educare scs is. in liquidazione», con sede in Torino (codice fiscale 10617050017) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Pierluigi Bertani, nato a Bologna (BO) l'8 settembre 1942 (codice fiscale BRTPLG42P08A944T), domiciliato in Milano (MI) - via Elia Lombardini, n. 18 - (c/o W.P. Lavori in corso S.r.l.).

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 15 giugno 2023

*Il Ministro:* URSO

**23A03635**

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 16 giugno 2023.

**Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici che, nei giorni dal 3 luglio all'8 agosto 2021, hanno colpito il territorio delle Province di Como, Sondrio e di Varese.** (Ordinanza n. 1004).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 26 agosto 2021, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi, nei giorni dal 3 luglio all'8 agosto 2021, nel territorio delle Province di Como, Sondrio e di Varese;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 798 del 23 settembre 2021 recante i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici che, nei giorni dal 3 luglio all'8 agosto 2021, hanno colpito il territorio delle Province di Como, Sondrio e di Varese;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 2 maggio 2022, con la quale lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della citata delibera del 26 agosto 2021 è stato integrato di euro 18.600.000,00 per gli interventi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 2 dell'art. 25 del decreto legislativo n. 1/2018;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2022 con la quale lo stato di emergenza dichiarato in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 3 luglio all'8 agosto 2021 nel territorio delle Province di Como, Sondrio e di Varese è stato prorogato di ulteriori dodici mesi;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 952 del 15 dicembre 2022 recante ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici che, nei giorni dal 3 luglio all'8 agosto 2021, hanno colpito il territorio delle Province di Como, Sondrio e di Varese;

Vista la nota 5936 del 14 febbraio 2023 con la quale il commissario delegato per l'emergenza in rassegna ha richiesto l'adozione di apposita ordinanza al fine di consentire il trasferimento di euro 315.000,00 da parte del Comune di Brusimpiano per la realizzazione dell'intervento «Messa in sicurezza dell'intero versante, con asportazione del materiale depositato a monte di Via Varese», inserito nel piano di cui all'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 798/2021, sulla contabilità speciale n. 6313, aperta ai sensi dell'art. 9, comma 2, della citata ordinanza 798 del 23 settembre 2021 e intestata al medesimo direttore generale della Direzione territorio e protezione civile della Regione Lombardia, necessari per l'attuazione degli interventi;

Vista la deliberazione di giunta del Comune di Brusimpiano n. 17 del 12 aprile 2023 che ha deliberato la variazione di bilancio di euro 315.000,00, per l'annualità 2023, sul capitolo 8290/7210/50 alla missione 10.05.02;

Visto l'art. 27, comma 3 del decreto legislativo n. 1/2018 che prevede che sulle contabilità speciali può essere autorizzato il versamento di eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento dello specifico contesto emergenziale, diverse da quelle stanziate a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, e rese disponibili dalle regioni e dagli enti locali interessati, da individuarsi con apposite ordinanze di protezione civile;

Ravvisata la necessità di provvedere all'adozione di tutte le iniziative necessarie volte a garantire la realizzazione degli interventi previsti per il superamento dell'emergenza in rassegna;

Acquisita l'intesa della Regione Lombardia;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

*Integrazione risorse finanziarie*

1. Per la realizzazione dell'intervento «Messa in sicurezza dell'intero versante, con asportazione del materiale depositato a monte di Via Varese», inserito nel piano di cui all'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 798/2021, il Comune di Brusimpiano, in Provincia di Varese, è autorizzato a trasferire sulla contabilità speciale n. 6313, aperta ai sensi dell'art. 9, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 798/2021 ed intestata al direttore generale della Direzione territorio e protezione civile della Regione Lombardia, dal capitolo 8290/7210/50, missione 10.05.02, annualità 2023, la somma di euro 315.000,00.

2. Il commissario delegato, di cui al comma 1 dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 798 del 23 settembre 2021, provvede alla conseguente rimodulazione del piano degli interventi urgenti di cui all'art. 1, comma 3, della medesima ordinanza, da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile, ed è tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 giugno 2023

*Il Capo del Dipartimento:* CURCIO

23A03632
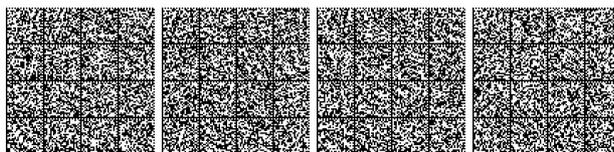
ORDINANZA 16 giugno 2023.

**Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Lombardia nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 2 al 5 ottobre 2020 nel territorio delle Province di Bergamo, di Brescia, di Como, di Lecco, di Pavia, di Sondrio e di Varese.** (Ordinanza n. 1005).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 19 marzo 2021, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 2 al 5 ottobre 2020 nel territorio delle Province di Bergamo, di Brescia, di Como, di Lecco, di Pavia, di Sondrio e di Varese;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 766 del 9 aprile 2021, recante disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 2 al 5 ottobre 2020 nel territorio delle Province di Bergamo, di Brescia, di Como, di Lecco, di Pavia, di Sondrio e di Varese;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 10 novembre 2021, con la quale lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della citata delibera del 19 marzo 2021 è stato integrato di euro 4.069.000,00 per gli interventi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* del comma 2 dell'art. 25 del decreto legislativo n. 1/2018;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022, recante la proroga per ulteriori dodici mesi dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 2 al 5 ottobre 2020 nel territorio delle Province di Bergamo, di Brescia, di Como, di Lecco, di Pavia, di Sondrio e di Varese;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 1° settembre 2022, con la quale lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della citata delibera del 19 marzo 2021 è stato integrato di euro 20.300.000,00 per gli interventi di cui alla lettera *d)* del comma 2 dell'art. 25 del decreto legislativo n. 1/2018;

Visto l'art. 22-*ter* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, ai sensi del quale, «le misure di assistenza abitativa rientranti tra quelle di cui all'art. 25, comma 2, lettera *a)*, del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, disposte in favore dei soggetti evacuati a seguito di eventi emergenziali di cui all'art. 7, comma 1, lettera *c)*, del medesimo codice possono essere prorogate, con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri su richiesta del Presidente della regione interessata, che attesti il permanere di soggetti evacuati in conseguenza del predetto evento e non ancora rientrati nelle proprie abitazioni alla data della cessazione dello stato di emergenza nonché la disponibilità delle occorrenti risorse finanziarie nelle rispettive contabilità speciali aperte ai sensi dell'art. 27 del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, fino al termine massimo di durata delle medesime contabilità. Il riconoscimento agli interessati delle misure di cui al primo periodo è comunque subordinato alla verifica del perdurare dell'inagibilità dell'immobile e alla richiesta dei medesimi per la concessione del contributo per la ricostruzione»;

Tenuto conto che la Regione Lombardia, verificata la sussistenza dei predetti requisiti, ha rappresentato l'esigenza di estendere, ai sensi del citato art. 22-*ter* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il contributo di autonoma sistemazione per il Comune di Sondalo, relativamente a tre nuclei familiari, per ulteriori dieci mesi oltre la scadenza dello stato di emergenza;

Ritenuto necessario, adottare un'ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attività e degli interventi ancora non ultimati;

Acquisita l'intesa della Regione Lombardia;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. La Regione Lombardia è individuata quale amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni di Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 766 del 9 aprile 2021, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati non ancora ultimati.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Direttore generale sicurezza e protezione civile della Regione Lombardia è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 766 del 9 aprile 2021 e nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati dal Dipartimento della protezione civile alla data di adozione della presente ordinanza. Il predetto soggetto provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. Il soggetto responsabile è autorizzato, per ulteriori sei mesi, ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, ad avvalersi delle disposizioni derogatorie in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di

beni e servizi nonché per la rimodulazione di termini analiticamente individuati agli articoli 4 e 5 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 766/2021.

3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, della citata ordinanza n. 766 del 9 aprile 2021 provvede a inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico.

4. Il soggetto responsabile, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, si avvale delle strutture organizzative della regione, nonché della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Al fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connesse, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6266, aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 766 del 9 aprile 2021, che viene allo stesso soggetto responsabile intestata fino al 19 marzo 2025. Le eventuali somme giacenti sulla predetta contabilità speciale, non attribuite a interventi già pianificati e approvati, vengono restituite con le modalità di cui al comma 9.

6. Il soggetto responsabile può disporre la revoca di interventi non aggiudicati entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell'emergenza di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di cui all'art. 25, comma 2, lettere *b)* e *d)*, del decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1, da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile attraverso la rimodulazione del piano degli interventi di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 766/2021.

7. Entro i termini temporali di operatività della contabilità speciale di cui al comma 5, qualora a seguito del compimento degli interventi di cui ai commi 2, 6 e 13, residuino delle risorse, il soggetto responsabile può sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile la rimodulazione dei piani degli interventi, nei quali possono essere inseriti nuovi interventi strettamente connessi agli eventi emergenziali in trattazione.

8. Alla scadenza del termine di durata della predetta contabilità speciale il soggetto responsabile di cui al comma 2 provvede alla chiusura della medesima e al trasferimento delle eventuali risorse residue con le modalità di cui al comma 9.

9. Le risorse finanziarie residue presenti sulla contabilità speciale, alla data di chiusura della medesima, ove attribuite a interventi non ancora ultimati, ricompresi nei Piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della Regione Lombardia che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 4, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi. Eventuali somme residue rinvenenti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale all'atto della chiusura della medesima, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.

10. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.

11. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente provvedimento, ivi compresi quelli di cui al comma 9, realizzati dopo la chiusura della predetta contabilità speciale. Il medesimo soggetto responsabile, inoltre, alla chiusura della contabilità speciale, fornisce al Dipartimento della protezione civile una relazione delle attività svolte e, a seguito dell'effettiva ultimazione di tutti gli interventi ricompresi nei piani approvati, provvede altresì a inviare una comunicazione conclusiva.

12. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, in relazione agli interventi finanziati e contenuti nei Piani connessi agli eventi in trattazione, assicura gli obblighi di pubblicità ai fini della trasparenza e gli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione.

13. In attuazione di quanto previsto dall'art. 22-*ter* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il soggetto responsabile di cui al comma 2 è autorizzato a proseguire, per un periodo non superiore a dieci mesi dalla scadenza dello stato di emergenza di cui in premessa, l'erogazione del contributo di autonoma sistemazione in favore dei nuclei familiari nel Comune di Sondalo evacuati a seguito degli eventi citati in premessa, che hanno presentato la domanda per la concessione del contributo di ricostruzione, nei confronti dei quali è verificata ed attestata l'impossibilità di far rientro nella propria abitazione a causa del perdurare dell'inagibilità della medesima.

14. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 13, si provvede, nel limite di euro 17.000,00, a valere sulle risorse disponibili presenti sulla contabilità speciale, previa rimodulazione del piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile.

15. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 giugno 2023

*Il Capo del Dipartimento:* CURCIO

**23A03633**

ORDINANZA 16 giugno 2023.

**Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016.** (Ordinanza n. 1006).

## IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
### DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 agosto 2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016»;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1° settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre 2016, n. 393, del 19 settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre 2016, n. 399, del 31 ottobre 2016, n. 400, dell'11 novembre 2016, n. 405, del 12 novembre 2016, n. 406, del 15 novembre 2016, n. 408, del 19 novembre 2016, n. 414, del 21 novembre 2016, n. 415, del 29 novembre, n. 418, del 16 dicembre 2016, n. 422, del 20 dicembre 2016, n. 427, dell'11 gennaio 2017, n. 431, del 22 gennaio 2017, n. 436, del 16 febbraio 2017, n. 438, del 22 maggio 2017, n. 444 del 4 aprile 2017, n. 454, del 27 maggio 2017, n. 455, n. 460 del 15 giugno 2017, n. 475 del 18 agosto 2017, n. 479 del 1° settembre 2017, n. 484 del 29 settembre 2017, n. 489 del 20 novembre 2017, 495 del 4 gennaio 2018, 502 del 26 gennaio 2018, 510 del 27 febbraio 2018, n. 518 del 4 maggio 2018, n. 535 del 26 luglio 2018, n. 538 del 10 agosto 2018, n. 553 del 31 ottobre 2018, n. 581 del 15 marzo 2019, n. 591 del 24 aprile 2019, nonché n. 603 del 23 agosto 2019 n. 607 del 27 settembre 2019, n. 614 del 12 novembre 2019, n. 624 del 19 dicembre 2019, n. 625 del 7 gennaio 2020, 626 del 7 gennaio 2020, n. 634 del 13 febbraio 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 670 del 28 aprile 2020, n. 679 del 9 giugno 2020, n. 683 del 23 luglio 2020, n. 697 del 18 agosto 2020, n. 729 del 31 dicembre 2020, n. 779 del 20 maggio 2021, n. 788 del 1° settembre 2021, n. 871 del 4 marzo 2022, n. 899 del 23 giugno 2022, n. 904 del 15 luglio 2022, n. 917 dell'8 settembre 2022, n. 941 del 4 novembre 2022, n. 959 del 17 gennaio 2023, n. 975 del 14 marzo 2023. n. 979 del 7 aprile 2023 e n. 986 del 19 aprile 2023, recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi calamitosi in rassegna;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi simici del 2016 e 2017» convertito, con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45;

Visto il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto 2017, n. 123 che, all'art. 16-*sexies*, comma 2, ha prorogato fino al 28 febbraio 2018 la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione
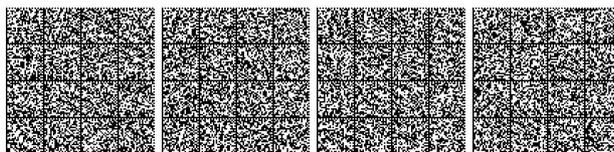
del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, e successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazioni del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017;

Visto il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, che, all'art. 1, ha stabilito la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2018 ed ha stabilito che ai relativi oneri si provvede, nel limite complessivo di euro 300 milioni;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 che, all'art. 1, comma 988, ha disposto la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2019, incrementando il Fondo per le emergenze nazionali di 360 milioni di euro per l'anno 2019;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 gennaio 2020, che dispone che lo stanziamento di risorse di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 marzo 2017 è integrato di euro 345.000.000,00, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per il proseguimento dell'attuazione dei primi interventi finalizzati al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi sismici in rassegna;

Visto l'art. 57, comma 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che ha disposto la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2021, incrementando il Fondo per le emergenze nazionali di euro 300 milioni per l'anno 2021;

Visto l'art. 1, comma 449, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante la proroga dello stato di emergenza alla data del 31 dicembre 2022;

Vista l'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021 adottata dal Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016 recante «Armonizzazione delle scadenze relative ai danni gravi, ulteriori disposizioni in materia di proroga dei termini, di revisione dei prezzi e dei costi parametrici, di cui all'ordinanze commissariali n. 118 del 7 settembre 2021 e n. 121 del 22 ottobre 2021, nonché disposizioni integrative, modificative e correttive delle ordinanze n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 61 del 1° agosto 2018, n. 110 del 21 novembre 2020, n. 119 del 8 settembre 2021, n. 116 del 13 agosto 2021»;

Visto in particolare, l'art. 2, comma 2, della citata ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021 del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016, il quale ha rimesso all'adozione di apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile la definizione dei criteri e delle modalità per l'attuazione dell'armonizzazione delle misure di emergenza abitativa con le misure dirette a razionalizzare ed accelerare la ricostruzione;

Visto il Protocollo di intesa per il raccordo e l'armonizzazione delle misure emergenziali di assistenza abitativa con le misure di ricostruzione, sottoscritto, in data 13 gennaio 2022, dal Dipartimento della protezione civile, dal Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016 e dalla Regione Lazio, Abruzzo, Marche ed Umbria;

Considerato quanto convenuto in Cabina di coordinamento sisma 2016 del 19 maggio 2022 circa l'introduzione e la tempistica di nuovi termini;

Visto l'art. 1 dell'ordinanza n. 127 del 1° giugno 2022 adottata dal Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016 recante la modifica del termine previsto dall'art. 2, comma 1 dall'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021 del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016;

Vista la citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 917 dell'8 settembre 2022 con cui, al fine di agevolare la presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati, erano stati unificati i termini previsti per le dichiarazioni per il mantenimento dei benefici assistenziali e per le correlate domande di contributo per la ricostruzione;

Visto l'art. 6 dell'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022 adottata dal Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016 recante l'ulteriore proroga, al 20 dicembre 2022, del termine previsto dall'art. 2, comma 1, della citata ordinanza commissariale n. 123/2021;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 941 del 4 novembre 2022, adottata al fine di riallineare la tempistica delle misure emergenziali di assistenza abitativa con le misure di ricostruzione, in considerazione della predetta proroga al 20 dicembre 2022 disposta dalla citata ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022 adottata dal Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197 che, al comma 738 dell'art. 1 ha disposto la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2023 incrementando il Fondo per le emergenze nazionali di 150 milioni di euro per l'anno 2023;

Visto l'art. 7 dell'ordinanza n. 131 del 30 dicembre 2022 adottata dal Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016 recante l'ulteriore proroga, al 31 gennaio 2023, del termine previsto dall'art. 2, comma 1 della citata ordinanza commissariale n. 123/2021;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 959 del 17 gennaio 2023 che ha, tra l'altro, provveduto a riallineare la tempistica delle misure emergenziali di assistenza abitativa con le misure di ricostruzione, a seguito dell'emanazione della sopra citata ordinanza commissariale n. 131/2022, fissando altresì, all'art. 1, comma 5, nel 30 giugno 2023

il termine per la presentazione della dichiarazione per l'anno 2023 concernente la prosecuzione delle misure di assistenza abitativa;

Visto il decreto n. 44 del 1° febbraio 2023 con cui il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016 ha disposto l'ulteriore proroga, al 16 febbraio 2023, del termine previsto per la presentazione dei progetti di ricostruzione per i beneficiari delle misure assistenziali in ragione delle difficoltà tecniche dovute al passaggio dal vecchio sistema informatico Mude alla nuova piattaforma GE. DI. SI.- Gestione digitale sisma;

Considerato quanto convenuto in Cabina di coordinamento sisma 2016 del 15 febbraio 2023 circa la definizione di un piano programmatico di riordino di tutte le scadenze inerenti la presentazione dei progetti della ricostruzione privata, con particolare riferimento a quelle riguardanti i beneficiari di misure assistenziali;

Vista l'ordinanza commissariale n. 135 del 16 febbraio 2023 recante «Riordino della programmazione dei termini degli interventi della ricostruzione privata» che dispone all'articolo il riordino della programmazione dei termini di presentazione delle domande e dei relativi adempimenti, anche con riferimento ai beneficiari delle misure assistenziali;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 975 del 14 marzo 2023 che ha provveduto nuovamente a riallineare la tempistica delle misure emergenziali di assistenza abitativa con le misure di ricostruzione, a seguito dell'emanazione della sopra citata ordinanza commissariale, al 31 maggio 2023;

Considerato quanto convenuto in Cabina di coordinamento sisma 2016 del 29 maggio 2023 dal Commissario straordinario con le regioni interessate, in ordine all'esigenza di posticipare al 31 ottobre 2023 il termine per coloro che non hanno ancora presentato il progetto di ripristino o riparazione della propria abitazione nonché di riprogrammare il termine per la presentazione, per l'anno 2023, della dichiarazione relativa alla persistenza dei requisiti per il mantenimento delle misure di assistenza abitativa di cui all'art. 1, comma 5 dell'ordinanza n. 959/2023;

Visto l'ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione n. 142 del 30 maggio 2023, con particolare riferimento all'art. 3, comma 1;

Ravvisata pertanto la necessità, in attuazione del sopra citato protocollo del 13 gennaio 2022, di riallineare nuovamente la tempistica delle misure emergenziali di assistenza abitativa con le misure di ricostruzione, nonché di prorogare il termine per la presentazione, per l'anno 2023, della dichiarazione relativa alla persistenza dei requisiti per il mantenimento delle misure di assistenza abitativa da ultimo disposta dall'art. 1, comma 5 dell'ordinanza n. 959/2023;

Vista la richiesta del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016 con nota prot. n. 29948 del 30 maggio 2023;

Acquisita l'intesa delle Regioni Marche, Umbria, Lazio ed Abruzzo nella citata seduta della Cabina di coordinamento sisma 2016 del 29 maggio 2023;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

*Ulteriori modifiche all'art. 1 delle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 899 del 23 giugno 2022 e n. 959 del 17 gennaio 2023*

1. Per le ragioni di cui in premessa, al comma 1 dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 899 del 23 giugno 2022, come da ultimo modificata dall'art. 1, comma 1 dell'OCDPC n. 975/2023, le parole «31 maggio 2023» sono sostituite, ove ricorrenti, dalle parole «31 ottobre 2023».

2. Al comma 2 dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 899 del 23 giugno 2022, come da ultimo modificata dall'art. 1, comma 2 dell'OCDPC n. 975/2023, le parole «31 maggio 2023» sono sostituite dalle parole «31 ottobre 2023».

3. Fino alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, è sospesa l'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 1 e 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 899 del 23 giugno 2022.

4. La comunicazione delle cause impeditive intervenute a decorrere dal 15 ottobre 2022 di cui all'art. 1, comma 3, dell'OCDPC n. 899/2022 è resa entro il medesimo termine del 31 ottobre 2023 per i beneficiari delle misure di assistenza abitativa.

5. Il termine della dichiarazione per l'anno 2023 di cui all'art. 1, comma 5, dell'OCDPC n. 959/2023 è prorogato al 6 novembre 2023.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 giugno 2023

*Il Capo del Dipartimento:* CURCIO

**23A03634**
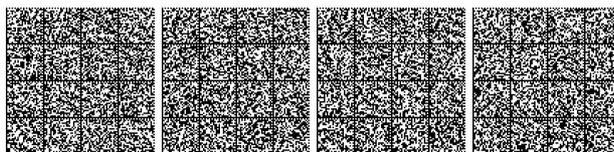
# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 19 giugno 2023.

**Elenco dei medicinali che non possono essere sottratti alla distribuzione e alla vendita per il territorio nazionale al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità.** (Determina n. DG/257/2023).

IL SOSTITUTO
DEL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco - emanato a norma dell'art. 48, comma 13 sopra citato - come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e, in particolare, l'art. 36;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visti, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *s)*, secondo periodo, del decreto legislativo n. 219/2006 sopra citato, ai sensi del quale «non possono essere sottratti, alla distribuzione e alla vendita per il territorio nazionale, i medicinali per i quali sono stati adottati specifici provvedimenti al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità, anche temporanee, sul mercato o in assenza di valide alternative terapeutiche; al medesimo fine, l'Agenzia italiana del farmaco, dandone previa notizia al Ministero della salute, pubblica un provvedimento di blocco temporaneo delle esportazioni di farmaci nel caso in cui si renda necessario per prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità», nonché gli articoli 34, comma 6, e 105, comma 2;

Visto il documento della Commissione europea sull'obbligo di fornitura continua inteso a contrastare il problema della carenza di medicinali, approvato in sede di riunione tecnica ad determina DG - 257-2023 *hoc* nell'ambito del comitato farmaceutico sulla carenza di medicinali in data 25 maggio 2018, nel quale è stato riconosciuto che gli Stati membri possono adottare misure per prevenire la carenza di medicinali o per far fronte a tale situazione limitando la libera circolazione delle merci nell'ambito dell'UE, introducendo, in particolare, limitazioni alla fornitura di medicinali da parte dei distributori all'ingrosso verso operatori in altri Stati membri, purché queste siano giustificate in funzione della tutela della salute e della vita delle persone prevenendo l'insorgere della carenza di medicinali;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito dalla legge 25 giugno 2019, n. 60;

Vista la determina AIFA n. 435/2022 del 6 ottobre 2022, recante «Elenco dei medicinali che non possono essere sottratti alla distribuzione e alla vendita per il territorio nazionale al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità», pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 238 dell'11 ottobre 2022;

Tenuto conto che AIFA pubblica periodicamente sul proprio portale l'elenco aggiornato dei farmaci temporaneamente carenti per i quali, in considerazione dell'interruzione della commercializzazione comunicata dal titolare A.I.C., dell'assenza di analoghi sul mercato italiano e del rilievo dell'uso in terapia, viene rilasciata al titolare A.I.C. o alle strutture sanitarie l'autorizzazione all'importazione per analogo autorizzato all'estero;

Considerato l'obbligo di segnalazione alle autorità competenti delle mancate forniture di medicinali di cui al citato art. 105, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 219/2006;

Preso atto delle evidenze di un flusso di esportazione del medicinale ENDOXAN BAXTER (A.I.C. 015628011), confermato dai dati relativi ai flussi di movimentazione forniti dal Ministero della salute; nonché delle segnalazioni di mancata reperibilità del medicinale pervenute dal territorio;

Preso atto che, pur a fronte della conclusione dello stato di carenza del medicinale PARLODEL (A.I.C. 023781014), notificata dal titolare A.I.C. Viatris Healthcare Limited con nota del 20 dicembre 2022, sono state rilevate evidenze di un flusso di esportazione, confermato dai dati relativi ai flussi di movimentazione forniti dal Ministero della salute, che potrebbe generare nuovi stati di carenza;

Preso atto della comunicazione di carenza per il medicinale RIVOTRIL (A.I.C. 023159054) ricevuta dal titolare A.I.C. Cheplapharm Arzneimittel GMBH con nota prot. n. 61820 del 12 maggio 2023, e delle evidenze di un flusso di esportazione, confermato dai dati relativi ai flussi di movimentazione forniti dal Ministero della salute sia della confezione attualmente in stato di carenza (A.I.C. 023159054) che della confezione con A.I.C. 023159066, per cui il titolare A.I.C. Cheplapharm Arzneimittel GMBH ha notificato la conclusione dello stato di carenza con nota del 14 marzo 2023;

Preso atto delle evidenze di un flusso di esportazione del medicinale MIGLUSTAT GEN ORPH (A.I.C. 045773013), confermato dai dati relativi ai flussi di movimentazione forniti dal Ministero della salute;

Preso atto di quanto riferito dal concessionario di vendita nazionale Neuraxpharm Italy S.p.a. circa i possibili flussi di esportazione del medicinale BUCCOLAM (A.I.C. 042021) nelle confezioni 016, 028 e 030;

Preso atto che, pur a fronte della conclusione dello stato di carenza del medicinale PYLERA (A.I.C. 041527019), notificata dal titolare A.I.C. Laboratoires Juvise Pharmaceuticals con nota del 4 aprile 2023, sono state rilevate evidenze di un flusso di esportazione, confermato dai dati relativi ai flussi di movimentazione forniti dal Ministero della salute, che potrebbe generare nuovi stati di carenza;

Preso atto della conclusione dello stato di carenza per il medicinale BAQSIMI (A.I.C. 048407011) e considerata l'assenza di segnalazioni di irreperibilità dal territorio per tale medicinale;

Ritenuto, pertanto, necessario ed urgente, a tutela della saluta pubblica, aggiornare l'elenco allegato alla determina n. 435/2022 del 6 ottobre 2022, istitutiva della misura del blocco temporaneo delle esportazioni ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *s)*, del decreto legislativo n. 219/2006, inserendo tra i medicinali assoggettati al blocco temporaneo delle esportazioni i medicinali ENDOXAN BAXTER (A.I.C. 015628011), PARLODEL (A.I.C. 023781014), RIVOTRIL (A.I.C. 023159054 e 023159066), MIGLUSTAT GEN ORPH (A.I.C. 045773013), BUCCOLAM (A.I.C. 042021016, 042021028 e 042021030) e PYLERA (A.I.C. 041527019);

Informato il Ministero della salute in data 16 giugno 2023;

Determina:

Art. 1.

1. Al fine di tutelare la salute pubblica e garantire un assortimento di medicinali sufficiente a rispondere alle esigenze di cura sul territorio nazionale, è disposto il blocco temporaneo delle esportazioni da parte dei distributori all'ingrosso e, per quanto di competenza, da parte del titolare A.I.C., dei medicinali ENDOXAN BAXTER (A.I.C. 015628011), PARLODEL (A.I.C. 023781014), RIVOTRIL (A.I.C. 023159054 e 023159066), MIGLUSTAT GEN ORPH (A.I.C. 045773013), BUCCOLAM (A.I.C. 042021016, 042021028 e 042021030) e PYLERA (A.I.C. 041527019).

2. A tal fine i medicinali ENDOXAN BAXTER (A.I.C. 015628011), PARLODEL (A.I.C. 023781014), RIVOTRIL (A.I.C. 023159054 e 023159066), MIGLUSTAT GEN ORPH (A.I.C. 045773013), BUCCOLAM (A.I.C. 042021016, 042021028 e 042021030) e PYLERA (A.I.C. 041527019) sono inseriti nell'elenco allegato alla presente determina che ne costituisce parte integrante.

3. Il medicinale BAQSIMI (A.I.C. 048407011) è espunto dall'elenco allegato determina AIFA n. 435/2022 del 6 ottobre 2022, per cessato stato di carenza o indisponibilità.

Art. 2.

L'elenco è sottoposto a periodico aggiornamento, tenuto conto dell'evoluzione della disponibilità dei medicinali, e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA.

Art. 3.

La presente determina è efficace dal giorno successivo alla pubblicazione sul portale istituzionale dell'AIFA.

Roma, 19 giugno 2023

*Il sostituto del direttore generale:* MARRA

ALLEGATO

Elenco dei medicinali che non possono essere sottratti alla distribuzione e alla vendita per il territorio nazionale al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità (art. 1, comma 1, lettera s del decreto legislativo n. 219/2006) aggiornato al 5 giugno 2023.

| Nome Medicinale | Numero AIC | Descrizione confezione | Titolare AIC |
|---|---|---|---|
| Famotidina EG® | 034433096 | 40mg compresse rivestite con film, 10 compresse in blister | EG S.p.a. |
| Sinemet® | 023145016 | 250mg+25 mg compresse, 50 compresse divisibili | Organon Italia S.r.l.. |
| Sinemet® | 023145028 | 100mg+25 mg compresse, 50 compresse divisibili | Organon Italia S.r.l. |
| Sinemet® | 023145030 | 200mg+50 mg compresse a rilascio modificato, 30 compresse | Organon Italia S.r.l. |
| Sinemet® | 023145042 | 100mg+25 mg compresse a rilascio modificato, 50 compresse | Organon Italia S.r.l. |
| Buccolam® | 042021016 | 2,5mg soluzione per mucosa orale, 4 siringhe preriempite da 0,5 ml | Laboratorios Lesvi S.L. |
| Buccolam® | 042021028 | 5mg soluzione per mucosa orale, 4 siringhe preriempite da 1ml | Laboratorios Lesvi S.L. |
| Buccolam® | 042021030 | 7,5mg soluzione per mucosa orale, 4 siringhe preriempite da 1,5ml | Laboratorios Lesvi S.L. |
| Buccolam® | 042021042 | 10mg soluzione per mucosa orale, 4 siringhe preriempite da 2ml | Laboratorios Lesvi S.L. |
| Questran® | 023014018 | 4g polvere per sospensione orale, 12 bustine | Cheplapharm Arzneimittel GmbH |
| Saxenda® | 044018036 | 6mg/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo, cartuccia (vetro) 3ml, 5 penne preriempite | Novo Nordisk A/S |
| Sumatriptan SUN | 039982018 | 6mg/0,5ml soluzione iniettabile, 2 penne preriempite da 0,5ml | Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V. |
| Creon® | 029018064 | 10.000 U.Ph.Eur capsule rigide a rilascio modificato, 100 capsule | Mylan Italia S.r.l. |
| NovoRapid FlexPen® | 034498093 | 100 unità/ml soluzione iniettabile in penna preriempita, 5 cartucce in penne preriempite da 3ml | Novo Nordisk A/S |
| Sabril® | 027443011 | 500mg compresse rivestite con film, 50 compresse | Sanofi S.r.l. |
| Sabril® | 027443047 | 500mg granulato per soluzione orale, 50 bustine | Sanofi S.r.l. |
| Femity® | 036489019 | 1,5mg/0,525mg cerotti transdermici, 1 scatola da 4 bustine | Theramex Ireland Limited |
| Tegretol® | 020602037 | Bambini 20mg/ml sciroppo, 1 flacone da 250ml | Novartis Farma S.p.a. |
| Micropam® | 029417021 | 10mg/2,5ml soluzione rettale, 4 contenitori monodose | Aurobindo Pharma Italia S.r.l. |
| Micropam® | 029417019 | 5mg/2,5ml soluzione rettale, 4 contenitori monodose | Aurobindo Pharma Italia S.r.l. |
| Endoxan Baxter | 015628011 | 50mg compresse rivestite, 50 compresse | Baxter S.p.a. |
| Parlodel | 023781014 | 2,5mg compresse, 30 compresse | Viatris Healthcare Limited |
| Rivotril | 023159066 | 2mg compresse, 20 compresse | Cheplapharm Arzneimittel GMBH |
| Rivotril | 023159054 | 0,5mg compresse, 20 compresse | Cheplapharm Arzneimittel GMBH |
| Miglustat Gen Orph | 045773013 | 100mg, 84 capsule rigide | Gen.Orph S.A.S. |
| Pylera | 041527019 | 140mg/125mg/125mg capsule 120 capsule in flacone hdpe | Laboratoires Juvise Pharmaceuticals |

**23A03638**
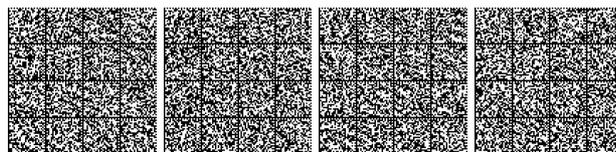
DETERMINA 20 giugno 2023.

**Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Jardiance».** (Determina n. 441/2023).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto l'art. 85, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativo alla riduzione dei ticket e a disposizioni in materia di spesa farmaceutica;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di medicinali soggetti a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la domanda presentata in data 28 marzo 2022, con la quale la società Boehringer Ingelheim International Gmbh ha chiesto l'estensione delle indicazioni terapeutiche in regime di rimborso del medicinale «Jardiance» (empagliflozin);

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica rilasciato nella seduta del 4-6 luglio 2022;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso reso nella seduta del 17 e 19-21 aprile 2023;
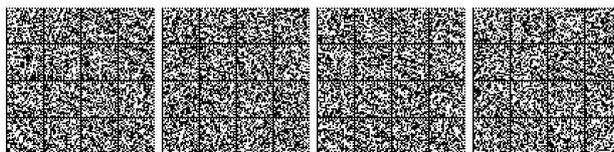
Vista la delibera n. 17 del 24 maggio 2023 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

La nuova indicazione terapeutica del medicinale JARDIANCE (empagliflozin):

«"Jardiance" è indicato negli adulti per il trattamento dell'insufficienza cardiaca cronica sintomatica»

e le indicazioni terapeutiche autorizzate e già rimborsate:

«"Jardiance" è indicato, in aggiunta alla dieta e all'esercizio fisico, nel trattamento degli adulti con diabete mellito di tipo 2 non adeguatamente controllato:

in monoterapia quando l'uso della metformina è considerato non appropriato a causa di intolleranza;

in aggiunta ad altri medicinali per il trattamento del diabete.

"Jardiance" è indicato negli adulti per il trattamento dell'insufficienza cardiaca cronica sintomatica con frazione di eiezione ridotta»,

sono rimborsate come segue.

Confezioni:

«10 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/ALU)» 28 compresse - A.I.C. n. 043443136/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 39,76;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 65,62;

nota AIFA: 100 limitatamente all'indicazione terapeutica «"Jardiance" è indicato, in aggiunta alla dieta e all'esercizio fisico, nel trattamento degli adulti con diabete mellito di tipo 2 non adeguatamente controllato»;

«25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/ALU)» 28 compresse - A.I.C. n. 043443047/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 39,76;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 65,62;

nota AIFA: 100.

La rimborsabilità della confezione con codice A.I.C. n. 043443047/E è riconosciuta solo in relazione all'indicazione terapeutica «"Jardiance" è indicato, in aggiunta alla dieta e all'esercizio fisico, nel trattamento degli adulti con diabete mellito di tipo 2 non adeguatamente controllato».

Sconto obbligatorio progressivo, su tutta la molecola, sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Attribuzione del requisito dell'innovazione terapeutica condizionata, in relazione all'indicazione terapeutica negoziata «"Jardiance" è indicato negli adulti per il trattamento dell'insufficienza cardiaca cronica sintomatica classe NYHA II-III con frazione d'eiezione compresa tra 41 e 59%», da cui conseguono:

l'applicazione delle riduzioni temporanee di legge di cui alle determine AIFA del 3 luglio 2006 e del 27 settembre 2006;

l'inserimento nei prontuari terapeutici regionali nei termini previsti dalla normativa vigente (art. 10, comma 2, decreto-legge n. 158/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 189/2012);

l'inserimento negli elenchi dei farmaci innovativi ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, dell'accordo sottoscritto in data 18 novembre 2010 (rep. atti n. 197/CSR).

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

*Condizioni e modalità di impiego*

Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche alla determina AIFA del 29 ottobre 2004 (PHT - Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162).

È istituito un piano terapeutico *web-based* dedicato al monitoraggio dell'uso del medicinale «Jardiance», a base di empagliflozin per l'indicazione ammessa alla rimborsabilità:

«Jardiance» è indicato negli adulti per il trattamento dell'insufficienza cardiaca cronica sintomatica.

Ai fini della prescrizione e della dispensazione del medicinale, i medici afferenti ai centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata disponibile a fronte dell'accesso attraverso il sito istituzionale dell'AIFA, all'indirizzo *web* https://registri.aifa.gov.it

I medici abilitati all'accesso al registro di monitoraggio AIFA dovranno effettuare la prescrizione del medicinale in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'AIFA: https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1

In caso di temporaneo impedimento dell'accesso ai sistemi informativi, i medici abilitati dovranno garantire i trattamenti a partire dalla data di entrata in vigore della presente determinazione. Successivamente alla disponibilità delle funzionalità informatiche, i medici ed i farmacisti dovranno comunque inserire i dati dei trattamenti effettuati nella suddetta piattaforma *web*.
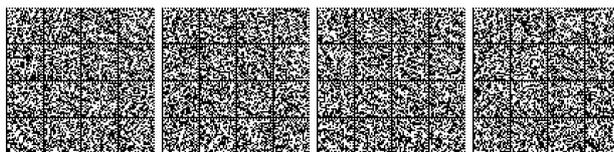
Art. 3.

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Jardiance» (empagliflozin) è la seguente:

per l'indicazione terapeutica «"Jardiance" è indicato, in aggiunta alla dieta e all'esercizio fisico, nel trattamento degli adulti con diabete mellito di tipo 2 non adeguatamente controllato»: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR);

per l'indicazione terapeutica «"Jardiance" è indicato negli adulti per il trattamento dell'insufficienza cardiaca cronica sintomatica»: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - internista, endocrinologo, geriatra, cardiologo (RRL).

Art. 4.

*Disposizioni finali*

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 20 giugno 2023

*Il dirigente:* TROTTA

**23A03669**

DETERMINA 20 giugno 2023.

**Rettifica della determina n. 349/2023 dell'8 maggio 2023, concernente regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Emtricitabina/Tenofovir Disoproxil Mylan».** (Determina n. 445/2023).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano e successive modificazioni ed integrazioni»;

Vista la determina AIFA n. 349/2023 dell'8 maggio 2023, concernente «Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche di medicinali del medicinale "Emtricitabina/Tenofovir Disoproxil Mylan"», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 115 del 18 maggio 2023;

Considerato che occorre rettificare la determina suddetta, per erronea indicazione dell'indicazione terapeutica rimborsata;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

*Rettifica della determina AIFA n. 349/2023 dell'8 maggio 2023*

È rettificata nei termini che seguono, la determina AIFA n. 349/2023 dell'8 maggio 2023, concernente «Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche di medicinali del medicinale EMTRICITABINA/TENOFOVIR DISOPROXIL MYLAN», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 115 del 18 maggio /2023;

laddove è scritto:
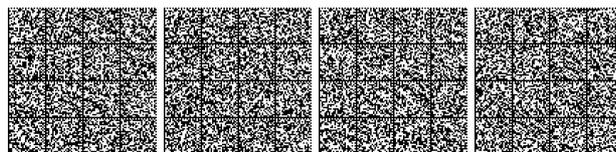
«Profilassi pre-esposizione (PrEP): "Emtricitabina/Tenofovir disoproxil Mylan" è indicato in combinazione con pratiche sessuali sicure per la profilassi pre-esposi-

zione al fine di ridurre il rischio di infezione da HIV-1 sessualmente trasmessa in adulti e adolescenti ad alto rischio»;

leggasi:

«Profilassi pre-esposizione (PrEP): "Emtricitabina/Tenofovir disoproxil Mylan" è indicato in combinazione con pratiche sessuali sicure per la profilassi pre-esposizione al fine di ridurre il rischio di infezione da HIV-1 sessualmente trasmessa in adulti ad alto rischio».

Art. 2.

*Disposizioni finali*

La presente determina sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 20 giugno 2023

*Il dirigente:* TROTTA

**23A03670**

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 29 marzo 2023.

**Variazione del soggetto aggiudicatore dell'intervento denominato «Deposito e restauro dei reperti archeologici» nell'ambito della linea C Metropolitana di Roma - tratta T3 (CUP E51I04000010007).** (Delibera n. 9/2023).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

NELLA SEDUTA DEL 29 MARZO 2023

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-*bis* ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, e che «a decorrere dalla medesima data … in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al CIPE deve intendersi riferito al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», che all'art. 1, comma 5, ha istituito presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici», di seguito MIP, con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo la cui attività è funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121, con la quale questo Comitato, ai sensi dell'allora vigente legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive», ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che nell'allegato 1 include, nell'ambito dei «Sistemi urbani», alcuni interventi che riguardano la città di Roma, tra i quali la linea C della Metropolitana;

Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto, di seguito CUP, e in particolare:

1. La delibera CIPE 27 dicembre 2002, n. 143, come successivamente integrata e modificata dalla successiva delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 24, con la quale questo stesso Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP stesso deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

2. La legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», come modificata dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il quale, all'art. 11, ha disposto che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP e, in particolare, ha previsto, tra l'altro, l'istituto della nullità degli «atti amministrativi adottati da parte delle amministrazioni di

cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico» in assenza dei corrispondenti codici, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

3. La legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia» e successive modificazioni, che all'art. 6 definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

4. Il citato decreto-legge n. 76 del 2020, e, in particolare, l'art. 41, comma 1, concernente il rafforzamento dei sistemi di monitoraggio degli investimenti pubblici;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63, con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito MIT, è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel succitato Programma delle infrastrutture strategiche;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *e)*, *f)* e *g)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti», e successive modificazioni;

Vista la normativa vigente in tema di controllo dei flussi finanziari e, in particolare:

1. Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l'art. 36, che regolamenta il monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e agli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-*bis* e 176, comma 3, lettera *e)*, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, disposizione richiamata all'art. 203, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», e successive modificazioni;

2. La delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 15, che - ai sensi del comma 3 del menzionato art. 36 del decreto-legge n. 90 del 2014 - aggiorna le modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla delibera di questo stesso Comitato 5 maggio 2011, n. 45;

Vista la delibera 1° agosto 2014, n. 26, con la quale questo Comitato ha espresso parere sull'XI allegato infrastrutture al documento di economia e finanza - DEF 2013, che include, nella tabella 0 «Programma infrastrutture strategiche», nell'ambito dei «Sistemi urbani», nell'infrastruttura «Roma metro C/metro B1 e grande raccordo anulare», l'intervento «Metropolitana linea C: tratta T3»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n. 194, e successive modificazioni, con il quale è stata soppressa la struttura tecnica di missione istituita con decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e successive modificazioni, e i compiti di cui agli articoli 3 e 4 del medesimo decreto sono stati trasferiti alle competenti Direzioni generali del Ministero, alle quali è stata demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

Visto il citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e visti in particolare:

1. L'art. 200, comma 3, che prevede che, in sede di prima individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettua una ricognizione di tutti gli interventi già compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento pluriennale di pianificazione, di seguito DPP, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche» che sostituisce tutti i predetti strumenti;

2. L'art. 201, comma 9, che prevede che, fino all'approvazione del primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione e programmazione e i piani, comunque denominati, già approvati secondo le procedure vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo o in relazione ai quali sussiste un impegno assunto con i competenti organi dell'Unione europea;

3. L'art. 203 che, istituendo il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari - CCASIIP, ha di fatto assorbito ed ampliato tutte le competenze del previgente Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, denominato CCASGO;

4. L'art. 214, comma 2, lettere *d)* e *f)*, in base al quale il MIT provvede alle attività di supporto a questo Comitato per la vigilanza sulle attività di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese e cura l'istruttoria sui progetti di fattibilità e definitivi, anche ai fini della loro sottoposizione alla deliberazione di questo Comitato in caso di infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto;

5. L'art. 214, comma 11, che prevede che in sede di prima applicazione restano comunque validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
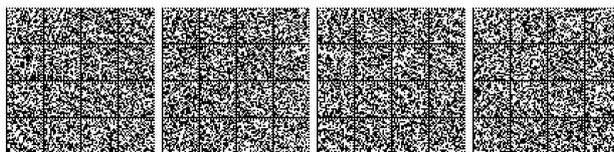
6. L'art. 216, commi 1, 1-*bis* e 27, che, fatto salvo quanto previsto nel citato decreto legislativo n. 50 del 2016, stabiliscono rispettivamente che:

6.1 lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore;

6.2 per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche già inseriti negli strumenti di programmazione approvati, e per i quali la procedura di valutazione d'impatto ambientale sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina previgente;

6.3 le procedure per la valutazione d'impatto ambientale delle grandi opere, avviate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo n. 50 del 2016, secondo la disciplina già prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, sono concluse in conformità alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti;

Considerato che la presente proposta, alla luce delle sopracitate disposizioni, e in particolare di quanto previsto all'art. 214, comma 11, e all'art. 216, comma 27, del decreto legislativo n. 50 del 2016, risulta ammissibile all'esame di questo Comitato e ad essa sono applicabili le disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163 del 2006;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*», che all'art. 33 individua, tra gli uffici del predetto Ministero dotati di autonomia speciale, la Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma, di seguito Soprintendenza speciale, specificandone le competenze al successivo art. 36;

Vista la deliberazione della Giunta capitolina 1° dicembre 2022, n. 395, recante «Modifiche e integrazioni all'assetto della macrostruttura capitolina e al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di Roma Capitale approvata con deliberazione di Giunta Capitolina n. 306 del 2 dicembre 2021 e successive modificazioni ed integrazioni», che include tra le «strutture di linea» di Roma Capitale la Sovrintendenza capitolina ai beni culturali, nel cui ambito opera la Direzione musei archeologici e storico artistici e che ha il compito di gestire, mantenere e valorizzare i beni archeologici, storico-artistici e monumentali di proprietà di Roma Capitale;

Viste le delibere 1° agosto 2003, n. 65, 20 dicembre 2004, n. 105, 27 maggio 2005, n. 39, 29 marzo 2006, n. 78, 17 novembre 2006, n. 144, 28 giugno 2007, n. 46, 3 agosto 2007, n. 71, 9 novembre 2007, n. 112, 31 luglio 2009, n. 64, 22 luglio 2010, n. 60, 20 gennaio 2012, n. 6, 11 luglio 2012, n. 84, 11 dicembre 2012, n. 127, 21 dicembre 2012, n. 137, 26 aprile 2018, n. 35 e n. 36, e 21 novembre 2019, n. 67, con le quali questo Comitato ha assunto determinazioni in ordine alla Metropolitana di Roma - linea C - tracciato fondamentale da T2 a T7 (Clodio/Mazzini-Pantano/Monte Compatri);

Vista, in particolare, la richiamata delibera n. 60 del 2010, con la quale questo Comitato:

1. Ha preso atto che al «completamento della quota statale della copertura finanziaria» del progetto definitivo della tratta T3 Colosseo-San Giovanni concorrevano, tra l'altro, 42.000.000 di euro, imputati sulle risorse destinate ad interventi per la tutela e dei beni e delle attività culturali ai sensi dell'art. 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), c.d. «fondi ARCUS»;

2. Ha approvato il progetto definitivo della tratta T3 Colosseo-San Giovanni, nel cui quadro economico era incluso, fra le somme a disposizione, l'importo di 10 milioni di euro, al netto di IVA, indicato alla voce «accantonamento M.B.A.C. per opere da realizzare»;

Vista la delibera n. 35 del 2018 sopra citata, con la quale questo Comitato:

1. Ha preso atto che nel quadro economico del progetto definitivo della tratta T3, approvato con la suddetta delibera n. 60 del 2010, figuravano circa 11 milioni di euro, IVA inclusa, destinati alla realizzazione delle seguenti opere di competenza dell'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo:

| Voci | Importo (in euro) |
|---|---|
| messa in sicurezza attico del Colosseo | 3.043.299,47 |
| alleggerimento dell colonnacce del Foro di Nerva | 76.488,28 |
| interventi tutela di piazza del Colosseo | 1.995.600,52 |
| deposito e restauro dei reperti archeologici | 5.969.131,67 |
| totale | 11.084.519,94 |

2. Ha disposto che a Roma Metropolitane S.r.l. in liquidazione, di seguito Roma Metropolitane S.r.l., soggetto aggiudicatore dell'intera linea C, subentri il «Parco archeologico del Colosseo» quale soggetto aggiudicatore dei soli interventi di «messa in sicurezza dell'attico del Colosseo», ricompresi tra gli «interventi M.B.A.C.» del citato progetto definitivo della tratta T3;

3. Ha individuato in 3.043.299,47 di euro, IVA inclusa, il limite di spesa degli interventi di cui al precedente punto 2, precisando che il relativo finanziamento era integralmente imputato sulle risorse statali «destinate ad interventi per la tutela e dei beni e delle attività culturali» ai sensi del citato art. 60, comma 4, della legge n. 289 del 2002, «annualità 2018»;

4. Ha stabilito che per l'attuazione dei suddetti interventi di messa in sicurezza avrebbe dovuto «essere stipulata un'apposita convenzione», da trasmettere a questo Comitato;

Vista inoltre la delibera 21 novembre 2019, n. 67, con la quale questo Comitato:

1. Ha disposto che a Roma Metropolitane S.r.l., soggetto aggiudicatore dell'intera linea C, subentri il «Parco archeologico del Colosseo» quale soggetto aggiudicatore anche degli «interventi di tutela di piazza del Colosseo», ugualmente ricompresi tra gli «interventi M.B.A.C.» del progetto definitivo della tratta T3;

2. Ha individuato in 1.995.600,52 euro, IVA inclusa, il limite di spesa degli interventi di cui al precedente punto 1, precisando che il relativo finanziamento era integralmente imputato sulle risorse statali «destinate alla linea C della Metropolitana di Roma e in particolare a carico delle risorse destinate» ai succitati «interventi per la tutela e dei beni e delle attività culturali» ai sensi del richiamato «art. 60, comma 4, della legge n. 289 del 2002, ... – annualità 2020»;

3. Ha stabilito che per l'attuazione dei suddetti interventi di tutela avrebbero dovuto «essere stipulate una o più convenzioni», per la progettazione degli stessi interventi e per la loro attuazione, specificando che la convenzione per l'attuazione delle opere in questione avrebbe dovuto essere trasmessa «alla Presidenza del Consiglio dei ministri – DIPE, dopo la sua sottoscrizione»;

Vista la nota 31 gennaio 2023, n. 2890, con la quale il Ministero della cultura, di seguito MIC, ha chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima riunione utile di questo Comitato della proposta d'individuazione del nuovo soggetto aggiudicatore per gli interventi di «deposito e restauro dei reperti archeologici» di cui alla succitata delibera n. 35 del 2018 e ha trasmesso la relativa documentazione istruttoria;

Vista la nota 4 febbraio 2022, n. 440, con la quale il Parco archeologico del Colosseo ha trasmesso la convenzione sottoscritta digitalmente a ottobre 2021 dal MIT, dal Dipartimento mobilità e trasporti di Roma Capitale, da Roma Metropolitane S.r.l., dal Parco archeologico del Colosseo e dalla Sovrintendenza capitolina, in ottemperanza a quanto previsto dalla succitata delibera di questo Comitato n. 67 del 2019;

Vista la nota 9 febbraio 2023, n. 1358, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE, ha chiesto al MIC ulteriori elementi istruttori;

Vista la nota 20 marzo 2023, n. 7320, con la quale il MIC ha trasmesso un'ulteriore richiesta d'iscrizione all'ordine del giorno della prima riunione utile di questo Comitato della proposta d'individuazione del nuovo soggetto aggiudicatore per gli interventi di «deposito e restauro dei reperti archeologici», corredata della relativa nuova documentazione istruttoria, che sostituisce la precedente;

Visto il messaggio di posta elettronica in data 21 marzo 2023, assunto al protocollo del DIPE lo stesso 21 marzo 2023, con il n. 3039, con la quale il MIC ha trasmesso ulteriore documentazione istruttoria;

Visto il messaggio di posta elettronica in data 29 marzo 2023, assunto al protocollo del DIPE lo stesso 29 marzo 2023, con il n. 3358, con la quale il MIT ha trasmesso un prospetto di sintesi dei citati «fondi ARCUS» disponibili sul proprio capitolo n. 7060;

Preso atto dell'attività istruttoria svolta dal MIC e, in particolare, che:

1. Con la convenzione sottoscritta a ottobre 2021 sono state regolate le modalità di attuazione degli «interventi di tutela di piazza del Colosseo» e le modalità di erogazione del relativo finanziamento, prevedendo, tra l'altro, che la convenzione duri «sino al completamento dell'intervento dalla stessa disciplinato e del relativo formale collaudo» e che i finanziamenti, imputati come previsto dalla richiamata delibera n. 67 del 2019, siano erogati con specifici criteri;

2. Con un accordo protocollato dalla Sovrintendenza capitolina il 25 agosto 2016, denominato «Accordo di valorizzazione dei reperti rinvenuti negli scavi preventivi per la realizzazione della Metropolitana linea C, tratta T3 San Giovanni-Fori Imperiali all'interno dell'edificio di via dei Cerchi, *ex* Pantanella», la stessa Sovrintendenza capitolina e l'allora Soprintendenza speciale per il Colosseo, il Museo nazionale romano e l'area archeologica di Roma hanno individuato come segue le rispettive competenze:

2.1 per la Sovrintendenza capitolina: messa a disposizione del piano terra del complesso immobiliare di via dei Cerchi, in cui collocare i reperti e allestire un laboratorio per studio e restauro del materiale oggetto dell'accordo stesso, con dotazione di appositi sistemi antintrusione e idonei impianti d'allarme; attività di manutenzione ordinaria degli spazi e delle strutture;

2.2 per la Soprintendenza speciale: individuazione del materiale da ospitare negli spazi di via dei Cerchi e avvio delle operazioni d'inventariazione, studio e restauro dei materiali e dei contesti oggetto di valorizzazione in previsione degli allestimenti espositivi in collaborazione con la Sovrintendenza capitolina;

2.3 collaborazione di entrambe le strutture per la migliore utilizzazione degli spazi e per l'attuazione della attività di studio, pubblicazione e valorizzazione-esposizione dei reperti;

3. Con nota 6 marzo 2019, n. 8187, la Soprintendenza speciale:

3.1 ha comunicato di aver stipulato con la Sovrintendenza capitolina, ad agosto 2016, il sopra citato accordo per l'allestimento di un laboratorio di restauro nell'immobile comunale di via dei Cerchi, in cui sarebbe stata restaurata ed esposta al pubblico una parte dei manufatti rinvenuti durante gli scavi della linea C, precisando che avrebbe collaborato con la Sovrintendenza capitolina per «l'attività di studio, pubblicazione e valorizzazione-esposizione dei reperti» e che sarebbero rimasti in carico alla stessa Soprintendenza speciale «la selezione dei manufatti da ospitare» nel predetto immobile, «l'avvio delle operazioni di inventariazione, studio, restauro dei materiali e dei contesti oggetto di valorizzazione, in previsione degli allestimenti espositivi»;

3.2 ha chiesto l'adeguamento del soggetto aggiudicatore dell'intervento di «deposito e restauro dei reperti archeologici»;

3.3 ha chiesto che le risorse per il finanziamento del suddetto intervento siano attribuite in misura uguale alle due Soprintendenze;

4. Con nota 11 ottobre 2019, n. 7114, il MIT ha comunicato che «la disponibilità finanziaria per la copertura», tra l'altro, dell'intervento di «deposito e restauro dei reperti archeologici», pari a 5.969.131,67 euro, era collocata «nell'ambito delle risorse statali disponibili per la linea C della Metropolitana di Roma (tratte da T3 a T7 e opere propedeutiche alla tratta T2)» e che restava «intesa la necessità di sottoscrivere apposita convenzione per disciplinare le modalità di erogazione dei fondi, in linea con quanto già effettuato per l'intervento di «Messa in sicurezza dell'attico del Colosseo»;

5. Con nota 18 ottobre 2019, n. 37240, la Soprintendenza speciale ha trasmesso al MIC una scheda che sintetizza l'«idea progettuale» relativa alle attività di propria competenza e che, secondo una «prima analisi», avrebbe dovuto comportare un costo di circa 3 milioni di euro, pari alla quota di risorse spettanti alla stessa Soprintendenza speciale;

6. Con nota 27 febbraio 2020, n. 1480, Roma Metropolitane S.r.l., soggetto aggiudicatore dell'intera linea C ad eccezione delle opere di «messa in sicurezza dell'attico del Colosseo» e degli «interventi di tutela di piazza del Colosseo», ha confermato «i contenuti della nota prot. RM 6526 del 26 agosto 2019», peraltro relativa all'assenso della predetta società all'individuazione del Parco archeologico del Colosseo quale soggetto aggiudicatore degli «interventi di tutela di piazza del Colosseo»;

7. Con nota 16 dicembre 2022, n. 57903, la Sovrintendenza capitolina, tenuto conto del «preliminare assenso» espresso dalle amministrazioni intervenute a varie riunioni inerenti alla modifica del soggetto aggiudicatore per gli interventi di «deposito e restauro dei reperti archeologici», ha:

7.1 trasmesso al MIC la scheda descrittiva dell'intervento di propria competenza, chiedendo di rivestire il ruolo di soggetto aggiudicatore della parte d'intervento «relativa al recupero e all'adeguamento degli spazi»;

7.2 specificato che sarebbero stati a proprio carico l'adeguamento e l'allestimento del citato immobile di via dei Cerchi e a carico della Soprintendenza speciale le «attività sui reperti»;

7.3 ha precisato che «la procedura da seguire» avrebbe potuto essere «la stessa prevista nella delibera CIPE n. 67 del 21 novembre 2019, in occasione del cambio di soggetto aggiudicatore per l'opera n. 2 Interventi di tutela della piazza del Colosseo»;

8. Con nota 13 gennaio 2023, n. 1639, la Soprintendenza speciale si è unita alla succitata Sovrintendenza capitolina nella richiesta di cambiamento del soggetto aggiudicatore dei citati interventi di «deposito e restauro dei reperti archeologici», rilevando che tale adeguamento consentirà alla stessa Soprintendenza speciale «di realizzare la catalogazione, il restauro e lo studio dei reperti rinvenuti e la pubblicazione degli scavi effettuati per la realizzazione della linea C della Metropolitana ..., assolvendo al proprio compito istituzionale di conservazione, studio e valorizzazione dei beni»;

9. Con nota 30 gennaio 2023, n. 3589, la Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del MIC, interpellata in merito alla fattibilità della variazione del soggetto aggiudicatore, ha comunicato di non ravvisare motivi ostativi, sì da permettere «un rapido avvio dei lavori di inventariazione, catalogazione, restauro e studio dei reperti in questione»;

10. Con nota 31 gennaio 2023, n. 3429, il Segretariato generale del MIC ha formulato la richiesta di variazione del soggetto aggiudicatore per gli interventi di «deposito e restauro dei reperti archeologici», allo scopo di «dare immediato avvio alle attività di catalogazione, restauro, studio, pubblicazione e valorizzazione dei reperti archeologici rinvenuti negli scavi preliminari alla costruzione delle stazioni e dei pozzi» della linea C della Metropolitana di Roma, attività considerate particolarmente urgenti sia per la conservazione di reperti che necessitano di immediato restauro sia per l'esposizione di taluni ritrovamenti presso il museo all'interno della stazione Amba Aradam, la cui inaugurazione è prevista per la fine del 2024, come precisato dalla Soprintendenza speciale nella nota 13 gennaio 2023, n. 1639;

11. Con nota 16 febbraio 2023, n. 837, Roma Metropolitane S.r.l. ha espresso il proprio assenso alla modifica del soggetto aggiudicatore proposta dal succitato MIC, nonché l'assenso alla stipula di apposita convenzione tra le amministrazioni interessate, in analogia alla procedura già seguita per le precedenti variazioni del soggetto aggiudicatore di cui alle citate delibere n. 35 del 2018 e n. 67 del 2019;

12. Con nota 20 marzo 2023, n. 9047, ad integrazione della documentazione precedentemente trasmessa, la Sovrintendenza capitolina ha trasmesso una sintetica relazione illustrativa dell'intervento, il citato assenso di Roma metropolitane S.r.l. e la propria nota 14 dicembre 2022, n. 40587, inerente alla richiesta di variazione del soggetto aggiudicatore;

13. In particolare, la suddetta sintetica relazione illustrativa aggiornata ha dato conto:

13.1 del finanziamento complessivo dell'intervento, pari a 5.969.131,67 euro, di cui la Sovrintendenza capitolina si «conferma ... disponibile a impegnare il 50%»;

13.2 della «prima indicazione», prevista attualmente e da aggiornare «in relazione ai tempi di modifica del soggetto aggiudicatore», della ripartizione per annualità del finanziamento spettante;

13.3 della natura dell'intervento denominato «deposito e restauro dei reperti archeologici» di competenza del Ministero della cultura, quale opera compensativa ed integrativa nell'ambito della linea C Metropolitana di Roma - tratta T3;

14. In riscontro alle richieste istruttorie del DIPE di cui alla citata nota n. 1358 del 2023 e alla nota del Segretariato generale del MIC 10 febbraio 2023, n. 5174, la Soprintendenza speciale ha trasmesso, con nota 20 marzo 2023, n. 13871, documentazione integrativa e si è resa disponibile alla stipula della convenzione fra tutte le amministrazioni interessate all'intervento, per definire «ruoli, compiti attuativi e modalità di trasferimento delle risorse»;

15. Relativamente agli aspetti finanziari concernenti i citati «fondi ARCUS» di cui all'art. 60, comma 4, della legge n. 289 del 2002, il prospetto trasmesso dal MIT ha
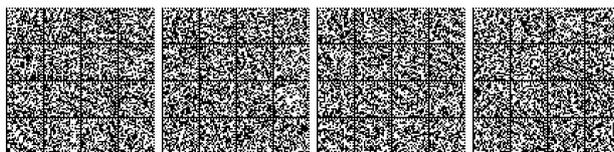
illustrato le annualità degli impegni assunti in favore di Roma Metropolitane S.r.l., soggetto aggiudicatore della realizzazione della linea C di Roma, come imputate sui diversi piani gestionali del capitolo n. 7060 del suddetto Ministero, dal quale emerge la sussistenza delle disponibilità richieste per attuare il cambio del soggetto aggiudicatore di cui sopra;

16. Analogamente il Segretariato generale del MIC ha precisato che, a seguito di intercorse interlocuzioni tra questa amministrazione e il MIT, le risorse dei fondi ARCUS (art. 60, comma 4, della legge n. 289 del 2002), pari a 5.969.131,67 euro, sono nelle disponibilità del medesimo» MIT;

17. Relativamente agli aspetti finanziari concernenti i citati «fondi ARCUS» di cui all'art. 60, comma 4, della legge n. 289 del 2002, i 42 milioni di euro di cui alla citata delibera n. 35 del 2018 costituiscono il volume d'investimenti attivabile a fronte dei contributi annuali, per dodici anni a decorrere dall'esercizio 2012, di 2.158.173 euro e di 2.200.000 euro, per un totale di 52.298.076 euro;

18. Risultano trasferibili dal capitolo n. 7060, piani gestionali 16 e 17, alle due Sovrintendenze sopra citate le risorse impegnate in favore di Roma Metropolitane S.r.l. per l'importo di complessivo di 5.969.131,67 euro, con imputazione sulle prime annualità utilizzabili dei suddetti contributi;

Considerato che l'intervento denominato «deposito e restauro dei reperti archeologici» è teso a garantire la conservazione e il restauro del patrimonio archeologico, architettonico e culturale e ne permette una maggiore fruizione al pubblico, consentendo la visione ai visitatori durante le operazioni di restauro dei reperti;

Considerato che la realizzazione dell'intervento denominato «deposito e restauro dei reperti archeologici» non determina una variazione del limite di spesa dell'intera linea C della Metropolitana di Roma, né richiede finanziamenti non previsti;

Considerato che per la stipula della convenzione per la realizzazione dell'intervento denominato «deposito e restauro dei reperti archeologici» si sono espressi favorevolmente: MIT, Roma Metropolitane S.r.l., Sovrintendenza capitolina e Soprintendenza speciale;

Valutato che l'intervento denominato «deposito e restauro dei beni archeologici» deve avere uno o più quadri economici indipendente da quello della Metropolitana di Roma linea C - tratta T3, il cui CUP è E51I04000010007;

Ritenuto che l'individuazione di due soggetti aggiudicatori per l'intervento denominato «deposito e restauro dei beni archeologici» richieda la generazione di due nuovi CUP intestati alle due sovrintendenze e l'attivazione della procedura per la sostituzione di tali CUP in luogo del precedente;

Tenuto conto dell'esame della proposta, svolta ai sensi della delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)";

Vista la nota 29 marzo 2023, n. 3356, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – DIPE e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta di questo Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Considerato che ai sensi dell'art. 16, comma 10, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni, questo Comitato è presieduto «dal Presidente del Consiglio dei ministri e che in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di Vice Presidente di questo stesso Comitato», mentre «in caso di assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente più anziano per età»;

Considerato che, all'apertura dell'odierna seduta, il Ministro Antonio Tajani risulta essere, tra i presenti in seduta, il Ministro componente più anziano e che, dunque, svolge le funzioni di Presidente di questo Comitato, ai sensi dell'art. 4, comma 12-*quater* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;

Considerato che il testo della delibera approvata nella presente seduta, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile sarà trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze per le verifiche di finanza pubblica e successivamente sottoposto alla sottoscrizione del Segretario e del Presidente del Comitato;

Su proposta del Ministro della cultura, condivisa dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Considerato il dibattito svolto durante l'odierna seduta di questo Comitato;

Delibera:

Le disposizioni del seguente punto 1 sono adottate ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 214, comma 11, e 216, commi 1, 1-*bis* e 27, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e del decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, da cui deriva la sostanziale applicabilità della previgente disciplina, di cui al decreto legislativo in ultimo citato, a tutte le procedure, anche autorizzative, avviate prima del 19 aprile 2016.

1 Modifica del soggetto aggiudicatore.

1.1 La Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma e la Sovrintendenza capitolina ai beni culturali subentrano a Roma Metropolitane S.r.l. in liquidazione quali soggetti aggiudicatori dell'intervento denominato «deposito e restauro dei reperti archeologici», ricompreso tra gli «interventi M.B.A.C.» del progetto definitivo della linea C della Metropolitana di Roma, tratta T3 Colosseo/Fori Imperiali-San Giovanni, approvato con la delibera di questo Comitato n. 60 del 2010.

2. Aspetti finanziari.

2.1 Il limite di spesa dell'intervento di cui al precedente punto 1 è pari a 5.969.131,67 euro, IVA inclusa.
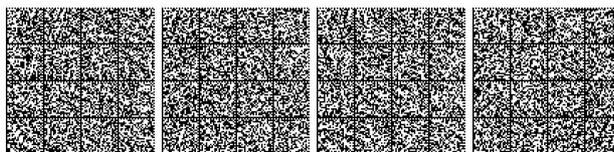
2.2 Il finanziamento del suddetto importo è interamente a carico delle risorse statali destinate alla linea C della Metropolitana di Roma e in particolare a carico delle risorse destinate ad interventi per la tutela e dei beni e delle attività culturali ai sensi dell'art. 60, comma 4, della legge n. 289 del 2002, (c.d. fondi ARCUS).

2.3 Ai fini dell'attuazione dell'intervento di cui al punto 1 dovrà essere stipulata una convenzione tra le amministrazioni interessate (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Roma Metropolitane S.r.l. in liquidazione, Soprintendenza speciale, Sovrintendenza capitolina) - da trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri, DIPE, dopo la relativa sottoscrizione - che definisca ruoli, compiti, cronoprogramma e modalità di erogazione del relativo finanziamento.

2.4 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ai conseguenti adempimenti ai fini del trasferimento della somma di 5.969.131,67 euro, attualmente impegnata a favore di Roma Metropolitane S.r.l. in liquidazione, ai nuovi soggetti aggiudicatori di cui al punto 1, in misura del 50 per cento ciascuno, ovvero in quella che sarà rideterminata di comune accordo tra le parti sottoscrittrici della convenzione in caso di sopravvenute evenienze e comunque nel limite di spesa indicato al punto 2.1.

3 Altre disposizioni.

3.1 Il Ministero della cultura provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti relativi agli interventi di cui al predetto punto 1.

3.2 Il succitato Ministero provvederà, altresì, a svolgere le attività di supporto a questo Comitato nell'espletamento dei compiti, ad esso assegnate dalla normativa citata in premessa, di vigilanza e monitoraggio sulla realizzazione delle opere, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera di questo Comitato n. 63 del 2003.

3.3 I soggetti aggiudicatori di cui al precedente punto 1 dovranno:

3.3.1 provvedere, dopo la pubblicazione della delibera Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile e la formalizzazione dei rispettivi quadri economici di intervento, alla generazione di due nuovi CUP relativi ai lavori di propria competenza in merito alla realizzazione dell'intervento denominato «deposito e restauro dei reperti archeologici» e distinti da quello della tratta T3 della linea C di Roma;

3.3.2 garantire l'aggiornamento conseguente dei dati del CUP e della Banca dati delle amministrazioni pubbliche.

3.4 Ai sensi della delibera di questo Comitato n. 24 del 2004, i CUP assegnati all'opera dovranno essere evidenziati in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.

*Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale con funzioni di Presidente*
TAJANI

*Il segretario*
MORELLI

*Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2023*
*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 856*

**23A03650**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

### Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Proplex», a base di complesso protrombinico umano.

*Estratto determina AAM/A.I.C. n. 141/2023 del 19 giugno 2023*

Procedura europea: AT/H/0373/002/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale PROPLEX, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Baxalta Innovations GmbH con sede e domicilio fiscale in Industriestrasse 67 - A-1221 Vienna;

confezione: «500 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro di polvere + 1 flaconcino in vetro da 17 ml di solvente + kit di ricostituzione senza ago - A.I.C. n. 043304029 (in base 10) 199K2X (in base 32);

principio attivo: complesso protrombinico umano;

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Takeda Manufacturing Austria AG, Industriestrasse 67, 1221 Vienna, Austria.

Produttore del principio attivo biologico:

Takeda Manufacturing Austria AG, Benatzkygasse 2-6 - 1221 Vienna, Austria.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezione: A.I.C. 043304029 - «500 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro di polvere + 1 flaconcino in vetro da 17 ml di solvente + kit di ricostituzione senza ago.

Classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C(nn).

*Classificazione ai fini della fornitura*

Confezione: A.I.C. 043304029 - «500 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro di polvere + 1 flaconcino in vetro da 17 ml di solvente + kit di ricostituzione senza ago.

OSP - Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa e utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o struttura ad esso assimilabile.

*Stampati*

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Tutela di mercato*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

*Tutela brevettuale*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

*Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale: il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione: l'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 15 marzo 2028, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**23A03651**

# MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

**Attribuzione della competenza per l'Ufficio internazionale delle esposizioni *(Bureau international des expositions)* alla Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) in Parigi.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(*Omissis*);

*Articolo unico*

Alla Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) in Parigi, è attribuita la competenza per l'Ufficio internazionale delle esposizioni (*Bureau international des expositions*).

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione di competenza e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, 10 marzo 2023

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

*Registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 2023, reg. n. 954*

**23A03655**

**Istituzione dell'Ambasciata d'Italia a Nouakchott (Mauritania).**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(*Omissis*);

*Artico unico*

È istituita in Nouakchott (Mauritania) un'Ambasciata d'Italia, a decorrere dal 1° novembre 2023.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione di competenza e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, 17 marzo 2023

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del consiglio dei ministri*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

*Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 2023, reg. n. 1262*

**23A03656**

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

**Approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Liquirizia di Calabria».**

Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 208/64 del 15 giugno 2023, è stata pubblicata la comunicazione dell'approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Liquirizia di Calabria».

Il disciplinare di produzione consolidato della denominazione di origine protetta «Liquirizia di Calabria», ed il relativo documento unico consolidato, figurano rispettivamente agli allegati A e B del decreto ministeriale n. 0021750 del 17 gennaio 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 19 del 24 gennaio 2023.

**23A03639**

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 12 giugno 2023**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,0765 |
| Yen | 150,03 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 23,759 |
| Corona danese | 7,452 |
| Lira Sterlina | 0,85678 |
| Fiorino ungherese | 368,15 |
| Zloty polacco | 4,4395 |
| Nuovo leu romeno | 4,9568 |
| Corona svedese | 11,6185 |
| Franco svizzero | 0,9751 |
| Corona islandese | 149,5 |
| Corona norvegese | 11,634 |
| Rublo russo | - |
| Lira turca | 25,3874 |
| Dollaro australiano | 1,592 |
| Real brasiliano | 5,2549 |
| Dollaro canadese | 1,4357 |
| Yuan cinese | 7,6888 |
| Dollaro di Hong Kong | 8,4326 |
| Rupia indonesiana | 15996,85 |
| Shekel israeliano | 3,8627 |
| Rupia indiana | 88,733 |
| Won sudcoreano | 1385,76 |
| Peso messicano | 18,5997 |
| Ringgit malese | 4,9734 |
| Dollaro neozelandese | 1,754 |
| Peso filippino | 60,326 |
| Dollaro di Singapore | 1,4457 |
| Baht tailandese | 37,236 |
| Rand sudafricano | 19,983 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

**23A03644**

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 13 giugno 2023**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,0793 |
| Yen | 150,62 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 23,813 |
| Corona danese | 7,4524 |
| Lira Sterlina | 0,8585 |
| Fiorino ungherese | 371,13 |
| Zloty polacco | 4,475 |
| Nuovo leu romeno | 4,9627 |
| Corona svedese | 11,64 |
| Franco svizzero | 0,9784 |
| Corona islandese | 149,5 |
| Corona norvegese | 11,6235 |
| Rublo russo | - |
| Lira turca | 25,5471 |
| Dollaro australiano | 1,5922 |
| Real brasiliano | 5,2469 |
| Dollaro canadese | 1,4403 |
| Yuan cinese | 7,7167 |
| Dollaro di Hong Kong | 8,455 |
| Rupia indonesiana | 16044,83 |
| Shekel israeliano | 3,8536 |
| Rupia indiana | 88,863 |
| Won sudcoreano | 1373,73 |
| Peso messicano | 18,6655 |
| Ringgit malese | 4,9831 |
| Dollaro neozelandese | 1,7564 |
| Peso filippino | 60,252 |

| | |
|---|---|
| Dollaro di Singapore | 1,4467 |
| Baht tailandese | 37,279 |
| Rand sudafricano | 20,1087 |
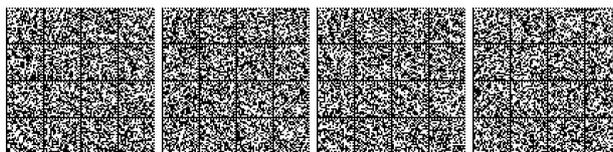
*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

**23A03645**

## Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 14 giugno 2023

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,0809 |
| Yen | 151,21 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 23,796 |
| Corona danese | 7,4529 |
| Lira Sterlina | 0,85455 |
| Fiorino ungherese | 370,8 |
| Zloty polacco | 4,4553 |
| Nuovo leu romeno | 4,956 |
| Corona svedese | 11,5605 |
| Franco svizzero | 0,9751 |
| Corona islandese | 148,7 |
| Corona norvegese | 11,476 |
| Rublo russo | - |
| Lira turca | 25,4895 |
| Dollaro australiano | 1,5915 |
| Real brasiliano | 5,2489 |
| Dollaro canadese | 1,4378 |
| Yuan cinese | 7,7363 |
| Dollaro di Hong Kong | 8,4645 |
| Rupia indonesiana | 16100,2 |
| Shekel israeliano | 3,8932 |
| Rupia indiana | 88,6945 |
| Won sudcoreano | 1380,92 |
| Peso messicano | 18,6113 |
| Ringgit malese | 4,9954 |
| Dollaro neozelandese | 1,7501 |
| Peso filippino | 60,437 |
| Dollaro di Singapore | 1,4499 |
| Baht tailandese | 37,518 |
| Rand sudafricano | 19,912 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

**23A03646**

## Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 15 giugno 2023

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,0819 |
| Yen | 152,86 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 23,751 |
| Corona danese | 7,4523 |
| Lira Sterlina | 0,85555 |
| Fiorino ungherese | 376,03 |
| Zloty polacco | 4,4693 |
| Nuovo leu romeno | 4,9578 |
| Corona svedese | 11,6206 |
| Franco svizzero | 0,9761 |
| Corona islandese | 149,3 |
| Corona norvegese | 11,5025 |
| Rublo russo | - |
| Lira turca | 25,6112 |
| Dollaro australiano | 1,5924 |
| Real brasiliano | 5,2244 |
| Dollaro canadese | 1,4415 |
| Yuan cinese | 7,7491 |
| Dollaro di Hong Kong | 8,4661 |
| Rupia indonesiana | 16208,51 |
| Shekel israeliano | 3,881 |
| Rupia indiana | 88,9825 |
| Won sudcoreano | 1387,6 |
| Peso messicano | 18,5832 |
| Ringgit malese | 5,0049 |
| Dollaro neozelandese | 1,7559 |
| Peso filippino | 60,638 |
| Dollaro di Singapore | 1,4543 |
| Baht tailandese | 37,693 |
| Rand sudafricano | 19,9252 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

**23A03647**

## Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 16 giugno 2023

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,0966 |
| Yen | 154,65 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 23,817 |
| Corona danese | 7,4505 |
| Lira Sterlina | 0,85428 |
| Fiorino ungherese | 373 |
| Zloty polacco | 4,4728 |
| Nuovo leu romeno | 4,961 |
| Corona svedese | 11,5925 |
| Franco svizzero | 0,977 |
| Corona islandese | 149,5 |
| Corona norvegese | 11,517 |
| Rublo russo | - |
| Lira turca | 25,9491 |
| Dollaro australiano | 1,5941 |
| Real brasiliano | 5,279 |
| Dollaro canadese | 1,45 |
| Yuan cinese | 7,81 |
| Dollaro di Hong Kong | 8,5799 |
| Rupia indonesiana | 16387,75 |
| Shekel israeliano | 3,9024 |
| Rupia indiana | 89,7953 |
| Won sudcoreano | 1397,67 |
| Peso messicano | 18,7771 |
| Ringgit malese | 5,0603 |
| Dollaro neozelandese | 1,7591 |
| Peso filippino | 61,246 |
| Dollaro di Singapore | 1,4647 |
| Baht tailandese | 37,953 |
| Rand sudafricano | 19,9021 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

**23A03648**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

**Approvazione della delibera n. 210 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro in data 23 novembre 2022.**

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0006695/CONS-L-117 del 12 giugno 2023 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 210 adottata dal consiglio di amministrazione dell'ENPACL in data 23 novembre 2022, recante: Tasso di capitalizzazione dei montanti 2022. Pensioni in totalizzazione.

**23A03652**

**Approvazione della delibera n. 27888/22 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti in data 16 dicembre 2022.**

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0006696/ING-L-221 del 12 giugno 2023 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 27888/22 adottata dal consiglio di amministrazione della INARCASSA in data 16 dicembre 2022, concernente la determinazione del tasso di capitalizzazione, per l'anno 2022, per le pensioni in totalizzazione di cui all'art. 4, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42.

**23A03653**

**Approvazione della delibera dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura n. 8/2023 – adottata dal Comitato amministratore della Gestione separata periti agrari – in data 1° marzo 2023.**

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0006697/ENP-PA-L-150 del 12 giugno 2023 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera dell'ENPAIA n. 8/2023, adottata dal Comitato amministratore della Gestione separata periti agrari in data 1° marzo 2023, concernente la determinazione del contributo di maternità per l'anno 2022, in misura pari a euro 10,27 *pro-capite*.

**23A03654**

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GU1-149) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
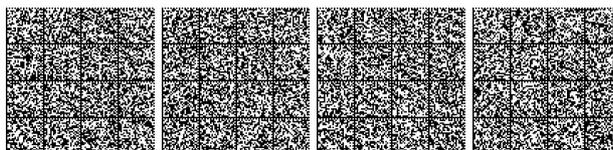
**MODALITÀ PER LA VENDITA**

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
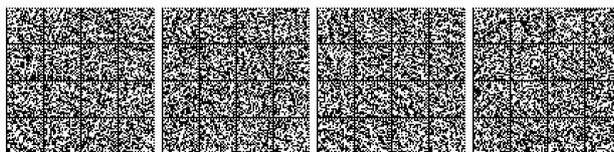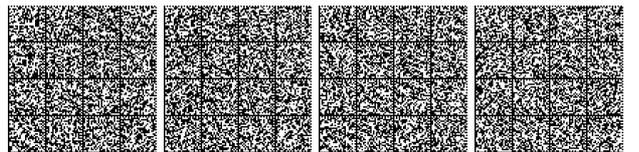
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**
**validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I** (legislativa)

| | | CANONE DI ABBONAMENTO | |
|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 257,04)** | - annuale | € **438,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 128,52)** | - semestrale | € **239,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)** | - annuale | € **68,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)** | - semestrale | € **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)** | - annuale | € **168,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)** | - semestrale | € **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)** | - annuale | € **65,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)** | - semestrale | € **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)** | - annuale | € **167,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)** | - semestrale | € **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 383,93)** | - annuale | € **819,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 191,46)** | - semestrale | € **431,00** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**
(Oltre le spese di spedizione)

| Prezzi di vendita: | serie generale | € 1,00 |
|---|---|---|
| | serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico | € 1,50 |
| | supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 129,11)** | - annuale | € **302,47** |
| *(di cui spese di spedizione € 74,42)** | - semestrale | € **166,36** |

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 40,05)** | - annuale | € **86,72** |
| *(di cui spese di spedizione € 20,95)** | - semestrale | € **55,46** |

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo | | € **190,00** |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% | | € **180,50** |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € 18,00 | |

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

***RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO***

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.